

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

CXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedi:</b>		ANZILOTTI, <i>Relatore</i> .	1533, 1538, 1540, 1542
PRESIDENTE . . . . .	1531		1543, 1544, 1546, 1547
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>			1548, 1549, 1557, 1558, 1561
PRESIDENTE . . . . .	1532	CRUCIANI . . . . .	1533, 1536, 1544, 1546, 1561
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		MAROTTA VINCENZO .	1535, 1541, 1542, 1545
IOZZELLI: Nuova integrazione della legge			1546, 1547, 1548, 1549, 1551
15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato e			1552, 1553, 1556, 1559, 1560
l'avanzamento degli ufficiali della		RAUCCI . . . . .	1536, 1538, 1539, 1540, 1541
guardia di finanza. ( <i>Modificata dalla V</i>			1544, 1545, 1546, 1551, 1554
<i>Commissione permanente del Senato</i> ).			1557, 1558, 1559, 1560, 1561
(2678-B) . . . . .		ARMAROLI . . . . .	1538, 1546, 1547, 1559
PRESIDENTE . . . . .	1532	MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le</i>	
TURNATURI, <i>Relatore</i> . . . . .	1532	<i>finanze</i> .	1538, 1540, 1541, 1544, 1547, 1548
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>		ZURLINI . . . . .	1540, 1541, 1545, 1546
Provvedimenti a favore del personale		RAFFAELLI . . . . .	1543, 1549
dell'Amministrazione autonoma dei		CAPONI . . . . .	1544, 1546, 1548, 1551
Monopoli di Stato. (3294);			1552, 1553, 1554, 1555
ROBERTI ed altri: Riconoscimento in		CALASSO . . . . .	1548, 1555
favore degli Ispettori generali tecnici		TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> .	1551, 1552
o Direttori di stabilimento di prima			1553, 1554, 1555, 1556
classe della carriera direttiva dell'Am-			1557, 1558, 1560, 1561
ministrazione dei Monopoli di Stato,			
che rivestivano la qualifica di Ispettori		<b>Votazione segreta:</b>	
superiori tecnici prima della entrata in		PRESIDENTE . . . . .	1562
vigore della legge 23 dicembre 1956,			
n. 1417, dell'anzianità posseduta in			
tale precedente loro qualifica. (555);			
PITZALIS: Modifiche alla legge 23 dicem-			
bre 1956, n. 1417, per quanto concerne			
le carriere direttive del personale			
dell'Amministrazione autonoma dei			
Monopoli dello Stato. (2202) . . . . .			
PRESIDENTE . . . . .	1532, 1533, 1535, 1536		
1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544			
1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1553, 1554			
1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1562			

La seduta comincia alle 11.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*,  
legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Bima e Maxia.

**Comunicazione del Presidente.**

**PRESIDENTE.** Comunico che per la seduta odierna i deputati Coggiola, Maxia e Tripodi sono sostituiti rispettivamente dai deputati Caponi, Marotta Vincenzo e Cruciani.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Iozzelli: Nuova integrazione della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di Finanza (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato) (2678-B).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Iozzelli: « Nuova integrazione della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza » (2678-B) approvata dalla VI Commissione permanente finanze e tesoro della Camera nella seduta del 15 novembre 1961 e modificata dalla V Commissione permanente finanze e tesoro del Senato nella seduta del 6 dicembre 1961.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Turnaturi.

**TURNATURI, Relatore.** La nostra Commissione, nella seduta del 15 novembre 1961, aveva dato incondizionato appoggio alla proposta di legge in esame e, indi, piena approvazione. Il Senato della Repubblica, nell'esaminare la proposta stessa, ha creduto di estendere il provvedimento anche ai capitani in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1959, n. 1089. Ritengo si tratti di proposta sensata e che risponde a giustizia ed è per questo che propongo alla Commissione di confortarla con la sua approvazione.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla V Commissione del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« Il corso valutativo per tenenti colonnelli della Guardia di finanza, previsto, ai fini dell'avanzamento, dalla tabella n. 2 allegata alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, non viene richiesto per la valutazione dei tenenti colonnelli in ruolo alla data di entrata in vigore della legge medesima ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Il corso valutativo per i tenenti colonnelli ed il corso superiore d'istituto per i

capitani della Guardia di finanza, previsti ai fini dell'avanzamento, dalla tabella n. 2 allegata alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, non sono richiesti per la valutazione degli ufficiali che rivestivano i gradi suddetti alla data di entrata in vigore della legge stessa ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dalla Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato.

La proposta di legge sarà, al termine della seduta, votata a scrutinio segreto.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (3294) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Roberti ed altri: Riconoscimento in favore degli Ispettori generali tecnici o Direttori di stabilimento di prima classe della carriera direttiva dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, che rivestivano la qualifica di Ispettori superiori tecnici prima della entrata in vigore della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, dell'anzianità posseduta in tale precedente loro qualifica (555) e Pitzalis: Modifiche alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, per quanto concerne le carriere direttive del personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato (Urgenza) (2202).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge presentato dal Ministro delle finanze Trabucchi, di concerto col Ministro del bilancio Pella e col Ministro del tesoro Taviani: « Provvedimenti a favore del personale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Roberti, Almirante e Cruciani: « Riconoscimento in favore degli Ispettori generali tecnici o Direttori di stabilimento di prima classe della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, che rivestivano la qualifica di Ispettori superiori tecnici prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, dell'anzianità posseduta in tale precedente loro qualifica » e di iniziativa del deputato Pitzalis: « Modifiche alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, per quanto concerne le carriere direttive del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta venne esaurita la discussione generale che, pertanto, dichiaro chiusa.

ANZILOTTI, *Relatore*. Propongo che come testo base per la discussione degli articoli sia adottato il disegno di legge n. 3294.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo quindi all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3294, che, ove non siano presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

Do lettura dell'articolo 1:

« Le tabelle C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, allegate alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, concernente l'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle distinte con uguale lettera allegate alla presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Cruciani e Tripodi hanno proposto di aggiungere un articolo 1-bis del quale do lettura:

« Per l'adempimento delle funzioni e compiti del personale amministrativo appartenente all'attuale carriera di concetto è istituita la carriera speciale di cui alla annessa tabella E.

La carriera speciale si distingue in direttiva e di concetto.

La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:

revisore generale;  
revisore capo;  
primo revisore;  
revisore.

La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

primo ragioniere;  
ragioniere;  
vice ragioniere.

L'accesso alla carriera direttiva è riservato agli impiegati appartenenti alla carriera di concetto amministrativa.

Per la promozione alla qualifica di revisore si applicano le disposizioni di cui al secondo comma e seguenti dell'articolo 196 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La promozione alle qualifiche di revisore capo e primo revisore si consegue mediante

scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi rispettivamente i primi revisori e i revisori che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica rivestita.

La promozione alla qualifica di revisore generale si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i revisori capi che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Le promozioni alle qualifiche di ragioniere e di primo ragioniere si effettuano con l'osservanza delle disposizioni e con le modalità di cui all'articolo... della legge...

Gli impiegati appartenenti al ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto di cui alla tabella E allegata alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417 e aventi la qualifica di revisore capo, primo revisore e revisore, sono inquadrati, secondo l'ordine di anzianità, rispettivamente nella qualifica a fianco indicata della carriera speciale direttiva conservando l'anzianità predetta:

revisore generale (di nuova istituzione);  
revisore capo;  
primo revisore;  
revisore;  
revisore capo della carriera direttiva;  
primo revisore della carriera direttiva;  
revisore della carriera direttiva.

L'inquadramento previsto dal precedente comma è effettuato previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ».

CRUCIANI. Propongo, se possibile, di accantonare, per ora, l'esame dell'articolo 1-bis di cui è stata data testé lettura.

PRESIDENTE. Non vi è nulla in contrario all'accantonamento salvo le preclusioni che esso potrebbe avere nei confronti degli articoli che saremo andati ad approvare.

CRUCIANI. Non ritengo che per il momento vi siano preclusioni.

PRESIDENTE. In tal caso propongo l'accantonamento dell'esame dell'articolo 1-bis come richiesto dall'onorevole Cruciani. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 2:

« Gli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 16 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sono modificati come segue:

Art. 8. — Al numero 1) i commi a) e b) sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« a) quelle a consigliere tecnico di 1<sup>a</sup> classe a ruolo aperto mediante scrutinio per

merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri tecnici dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di prova;

b) quelle a vice direttore di stabilimento, mediante esame di concorso ai consiglieri tecnici di 1ª classe i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano complessivamente compiuto almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica ed in quella inferiore. Gli esami, per ciascuna branca di servizio, si effettuano, rispettivamente, secondo i programmi di cui alle tabelle I, II e III annesse al decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1957, n. 844 ».

Art. 10. — Sono aggiunti i seguenti commi:

« Le promozioni di cui ai commi precedenti sono conferite a ruolo aperto.

Le promozioni ad interprete-traduttore capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo agli interpreti-traduttori di 1ª classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio ».

Art. 11. — Il punto 5) è modificato come segue:

« quelle a capo tecnico principale ed a computista principale, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai capi tecnici di 1ª classe ed ai computisti capo che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio ».

È inoltre aggiunto il seguente punto:

« 6) quelle a capo tecnico principale di 1ª classe, mediante scrutinio per merito comparativo ai capi tecnici principali che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio ».

Art. 12. — È aggiunto il seguente comma:

« 3) quelle a dattilografo capo mediante scrutinio per merito comparativo ai dattilografi di 1ª classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio ».

Art. 13, lettera A) punto 2) — È modificato come segue:

« quelle ad agente di custodia di 2ª classe mediante scrutinio per merito comparativo agli agenti di controllo di 1ª classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno due anni di effettivo servizio »;

Inoltre è aggiunto il seguente punto:

« 3) quelle ad agente di custodia di 1ª classe mediante scrutinio per merito comparativo agli agenti di custodia di 2ª classe che

abbiano compiuto in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio ».

Art. 16. — È aggiunto il seguente comma:

« Tali disposizioni valgono anche ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di commesso ».

Non essendovi osservazioni od emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

« Gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sono modificati come segue:

Art. 20. — I commi 5° e 6° sono sostituiti dai seguenti:

« I vice direttori di stabilimento sono preposti agli uffici tecnici dei suddetti organi periferici, coadiuvano il direttore e lo sostituiscono in caso di temporanea assenza o impedimento.

I consiglieri tecnici di 1ª classe ed i consiglieri tecnici coadiuvano il vice direttore e, in ordine di anzianità, lo sostituiscono in caso di temporanea assenza o impedimento ».

Art. 21. — Il 2°, 3° e 4° comma sono sostituiti dai seguenti:

« Gli ispettori generali amministrativi coadiuvano i direttori centrali o sono preposti ad uffici della direzione generale o agli ispettorati compartimentali, ovvero svolgono gli incarichi ad essi affidati dal direttore generale o dai direttori centrali.

Gli ispettori superiori amministrativi sono preposti ad uffici della direzione generale o ad ispettorati compartimentali di minore importanza. Eseguono verifiche ordinarie o speciali ed inchieste presso gli organi periferici dell'Amministrazione e svolgono, inoltre, gli incarichi ad essi affidati.

Gli ispettori amministrativi, se non sono addetti agli uffici della direzione generale, collaborano con i dirigenti degli uffici e possono essere preposti alla vice direzione degli ispettori compartimentali ».

Art. 22. — Il 1° ed il 2° comma sono sostituiti dai seguenti:

« I revisori capi, se non sono addetti alla direzione generale per le funzioni di verifica contabile, possono essere messi a capo dei servizi amministrativi e di riscontro presso le direzioni compartimentali per le coltivazioni tabacchi, le manifatture tabacchi, i depositi greggi, le saline e gli stabilimenti, ov-

vero sono posti a capo dei depositi di generi di monopolio.

I primi revisori ed i revisori sono posti a capo dei servizi amministrativi e di riscontro presso gli organi periferici dell'Amministrazione, di cui al 1° comma, e dei depositi di generi di monopolio, di minore importanza ».

*Art. 23.* — Il 1° ed il 2° comma sono sostituiti dai seguenti:

« I periti capi esercitano le mansioni ed assolvono agli incarichi ad essi affidati dalla direzione generale. In particolare coadiuvano gli ingegneri durante i lavori e le prove di collaudo delle opere murarie; possono essere incaricati di collaudi di impianti e macchine nei casi in cui non sia prescritto l'intervento dell'ingegnere, ovvero possono essere incaricati di classifiche e perizie di tabacchi e di coadiuvare i funzionari direttivi incaricati degli acquisti di tabacchi. Possono inoltre essere posti a capo delle agenzie di coltivazione, dei depositi di tabacchi greggi, degli stabilimenti per la lavorazione del sale di maggiore importanza o essere preposti ai reparti di lavorazione ed alle officine negli stabilimenti ed opifici di maggiore importanza.

I periti principali di 1ª e di 2ª classe sono di regola preposti, nei servizi delle coltivazioni, alle agenzie di minore importanza ed ai gruppi di vigilanza, ovvero, nelle manifatture e negli stabilimenti per la produzione del sale, di minore importanza, ai reparti di lavorazione ed alle officine; nei depositi tabacchi greggi sono preposti ai servizi tecnici qualora non siano incaricati della direzione ».

*Art. 24.* — Il 1° comma è sostituito dal seguente:

« I capi tecnici principali di 1ª classe, i capi tecnici principali, i capi tecnici di 1ª classe nei servizi delle coltivazioni coadiuvano, nel campo esecutivo, i capo gruppi, oppure sono addetti alle zone di vigilanza, o destinati ai servizi tecnici delle direzioni compartimentali o delle agenzie. Nei servizi delle manifatture sono posti a capo dei magazzini oppure, nelle manifatture e saline, sono assegnati ai servizi tecnici per coadiuvare i funzionari preposti ai servizi stessi. Nei depositi, sono addetti ai servizi di magazzino ».

*Art. 25.* — È sostituito dal seguente:

« *Personale di computisteria e di contabilità.* — Il personale appartenente al ruolo di computisteria e di contabilità della carriera esecutiva è adibito a lavori di computisteria, contabilità e scritturazione presso gli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici ».

*Art. 26.* — Il 1° comma è modificato come segue:

« Gli agenti di custodia di 1ª e 2ª classe sono addetti ai servizi di custodia e vigilanza delle manifatture tabacchi, saline, stabilimenti e depositi e sono posti alla immediata dipendenza del direttore ».

L'onorevole Marotta Vincenzo ha presentato il seguente emendamento:

« *Il 2° comma dell'articolo 3 è così modificato:*

*Art. 21.* — Il 2°, 3° e 4° comma sono sostituiti dai seguenti:

« Gli ispettori generali amministrativi coadiuvano i direttori centrali e sono preposti ad uffici della direzione generale o agli ispettorati compartimentali, ovvero svolgono gli incarichi ad essi affidati dal direttore generale o dai direttori centrali. Eseguono verifiche ordinarie o speciali ed inchieste presso gli organi periferici dell'amministrazione.

Gli ispettori superiori amministrativi sono preposti ad uffici della direzione generale o ad ispettorati compartimentali di minore importanza, e svolgono, inoltre, gli incarichi ad essi affidati.

Gli ispettori amministrativi, se non sono addetti agli uffici della direzione generale, collaborano con i dirigenti degli uffici e possono essere preposti alla vice direzione degli ispettorati compartimentali ».

MAROTTA VINCENZO. Ritiro tale emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raucci, Raffaelli, Albertini, Angelino Paolo, Zurlini, Trebbi, Calasso, Del Vecchio Guelfi Ada, Rossi Paolo Mario, Bigi hanno presentato il seguente emendamento:

« *Emendamento all'articolo 21 contenuto nell'articolo 3:*

*Art. 21.* — il 2°, 3° e 4° comma sono sostituiti dai seguenti:

« Gli ispettori generali amministrativi coadiuvano i direttori centrali e sono preposti ad uffici della direzione generale o agli istituti compartimentali, ovvero svolgono gli incarichi ad essi affidati dal direttore generale o dai direttori centrali. Eseguono verifiche ordinarie o speciali ed inchieste presso gli organi periferici dell'Amministrazione.

Gli ispettori superiori amministrativi sono preposti ad uffici della direzione generale e ad ispettorati compartimentali di minore importanza, e svolgono, inoltre, gli incarichi ad essi affidati.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

Gli ispettori amministrativi, se non sono addetti agli uffici della direzione generale, collaborano con i dirigenti degli uffici e possono essere preposti alla vice direzione degli ispettorati compartimentali ».

RAUCCI. Lo ritiro perché in esso si fa riferimento alla legge precedente ed anche l'onorevole Cruciani dovrebbe ritirare l'emendamento da lui presentato.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente emendamento presentato dagli onorevoli Cruciani e Tripodi:

« Sostituire l'articolo 22 contenuto nell'articolo 3 con il seguente:

Art. 22. — Il 1° e il 2° comma sono sostituiti dai seguenti:

« I revisori generali sono addetti alla direzione generale per il coordinamento delle funzioni ispettive esercitate dai revisori capi e per particolare inchiesta in materia contabile.

I revisori capi, se non sono addetti alla direzione generale per le funzioni di verifica contabile, possono essere messi a capo dei servizi amministrativi e di riscontro presso le direzioni compartimentali per le coltivazioni tabacchi, le manifatture tabacchi, i depositi tabacchi greggi, le saline e gli stabilimenti, ovvero sono posti a capo dei depositi di generi di monopolio.

I primi revisori ed i revisori sono posti a capi dei servizi amministrativi e di riscontro presso gli organi periferici dell'Amministrazione, di cui al 2° comma, e dei depositi di generi di monopolio, di minore importanza ».

CRUCIANI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati tutti gli emendamenti presentati pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del disegno di legge di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ed 11, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 4.

Ai concorsi per esame ed agli scrutini per merito comparativo per l'avanzamento alle qualifiche di capo tecnico di 2ª classe e di computista sono ammessi, rispettivamente, i capi tecnici aggiunti ed i primi applicati che abbiano maturato complessivamente, in dette

qualifiche ed in quelle inferiori, rispettivamente 9 ed 11 anni di effettivo servizio.

(È approvato).

## ART. 5.

Gli impiegati i quali alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di vice direttore di stabilimento di 2ª classe conservano *ad personam* tale qualifica e, quando abbiano maturato in essa almeno due anni di effettivo servizio, possono essere promossi a quella di vice direttore di stabilimento, mediante scrutinio per merito comparativo.

Le promozioni a vice direttore di stabilimento da effettuare mediante scrutinio per merito comparativo, sono conferite entro il limite della disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto fra il numero degli impiegati che ai sensi del precedente primo comma hanno titolo a partecipare allo scrutinio stesso ed il numero dei consiglieri tecnici di 1ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella carriera, salvo il caso previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

Gli esami per la promozione a vice direttore di stabilimento di 2ª classe già indetti, saranno portati a termine qualora le prove scritte siano state già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le relative promozioni avranno decorrenza, ai soli fini giuridici, dal giorno precedente a tale data.

Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di consigliere tecnico sono ammessi all'esame per la promozione a vice direttore di stabilimento quando abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, sei anni di effettivo servizio nella carriera.

(È approvato).

## ART. 6.

Il periodo minimo di effettivo servizio richiesto dall'articolo 10 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, per l'avanzamento alla qualifica di interprete-traduttore di 2ª classe è ridotto ad anni tre, compreso il periodo di prova, nei riguardi degli interpreti-traduttori di 3ª classe i quali anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 1417 abbiano esercitato presso l'Amministrazione

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

autonoma dei monopoli di Stato mansioni di interprete-traduttore per almeno 10 anni.

(È approvato).

## ART. 7.

Gli impiegati inquadrati nei posti aggiunti di cui alla tabella *O* annessa alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, e successivamente promossi in soprannumero alle qualifiche superiori ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono collocati nei posti organici previsti dalle tabelle annesse alla presente legge. Essi conservano a tutti gli effetti l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita.

(È approvato).

## ART. 8.

Nel ruolo aggiunto del personale tecnico della carriera direttiva è istituita la qualifica di consigliere tecnico di 1ª classe (coefficiente 340).

Le promozioni a consigliere tecnico di 1ª classe sono conferite, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo ai consiglieri tecnici dello stesso ruolo che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.

(È approvato).

## ART. 9.

Al personale dei ruoli aggiunti sono attribuiti i coefficienti di stipendio in vigore per le corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari.

## ART. 10.

Gli impiegati appartenenti ai ruoli organici della carriera ausiliaria in servizio da data anteriore al 24 giugno 1955 e che almeno da tale data disimpegnino esclusivamente e permanentemente mansioni proprie della carriera esecutiva, possono essere ammessi, a loro domanda, mediante esame vertente su materie di servizio, nella qualifica iniziale dei ruoli organici di detta carriera. Nei confronti di tali impiegati si prescinde dal possesso del titolo di studio.

Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, non oltre due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per il loro accoglimento occorre il parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

## ART. 11.

Il personale assunto per i servizi delle rivendite di Stato, ai sensi dell'articolo 66 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella terza categoria degli impiegati avventizi di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

L'inquadramento è disposto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, con effetto della data di entrata in vigore della presente legge. Al personale inquadrato sono estese le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, valutandosi, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti, l'anzianità di servizio che verrà a maturarsi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il servizio prestato anteriormente alla decorrenza dell'inquadramento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

« I coefficienti di stipendio indicati nei quadri annessi alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sono sostituiti da quelli indicati nei quadri *A*, *B*, *C*, e *D* annessi alla presente legge, per le qualifiche indicate nei quadri stessi.

Nei confronti degli impiegati ai quali è attribuito, ai sensi del comma precedente, un nuovo coefficiente di stipendio, è computata, ai fini degli aumenti biennali, l'anzianità posseduta nella qualifica ».

Gli onorevoli Albertini, Raucci, Raffaelli, Calasso, Zurlini, Rossi Paolo Mario, Angelino Paolo, Del Vecchio Guelfi Ada, Trebbi, Bigi hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sopprimere il secondo comma e sostituirlo con i seguenti:*

« Il trattamento dovuto, ai sensi del comma precedente, è quello risultante dall'attribuzione dello stipendio relativo al nuovo coefficiente, incrementato di tanti aumenti periodici quanti sono quelli spettanti a ciascun impiegato alla data dalla quale ha effetto la presente legge.

Ai fini dell'attribuzione dei successivi aumenti periodici sono valutate le eccedenze di anzianità maturate alla data medesima ».

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

L'onorevole Marotta Vincenzo ha presentato il seguente emendamento:

« Il 2° comma dell'articolo 12 è così modificato:

« Il trattamento dovuto, ai sensi del comma precedente, è quello risultante dall'attribuzione dello stipendio relativo al nuovo coefficiente, incrementato di tanti aumenti periodici quanti sono quelli spettanti a ciascun impiegato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini dell'attribuzione dei successivi aumenti periodici sono valutate le eccedenze di anzianità maturate alla data della medesima ».

Infine gli onorevoli Cruciani e Tripodi hanno presentato il seguente emendamento:

« Il 2° comma è sostituito dal seguente:

« Il trattamento dovuto, ai sensi del comma precedente, è quello risultante dall'attribuzione dello stipendio relativo al nuovo coefficiente, incrementato di tanti aumenti periodici quanti sono quelli spettanti a ciascun impiegato alla data dalla quale ha effetto la presente legge.

Ai fini dell'attribuzione dei successivi aumenti periodici sono valutate le eccedenze di anzianità maturate alla data medesima ».

Le tre proposte di emendamento di cui ho dato testé lettura hanno la medesima formulazione.

Desidero conoscere se vengono ritirate.

RAUCCI. Desidero conoscere l'opinione dell'onorevole Relatore.

ANZILOTTI, *Relatore*. Tutto il primo comma è questione formale ed andrebbe portato all'articolo 1. I coefficienti di stipendio per ciascuna qualifica, sono quelli indicati nelle tabelle stesse; per coordinamento, quindi, il primo comma dell'articolo 12 si dovrebbe portare all'articolo 1 e la dizione emendata dovrebbe essere: « I coefficienti di stipendio per ciascuna qualifica, sono quelli indicati nelle tabelle stesse ». Questo primo comma, quindi, scomparirebbe dall'articolo in discussione. Il secondo comma, poi, ha una formulazione un po' errata che potrebbe essere mutata nella seguente:

« Agli impiegati cui è attribuito un nuovo coefficiente di stipendio ai sensi del precedente articolo 1, competono, nel nuovo coefficiente, tanti aumenti periodici quanti sono quelli spettanti alla data dalla quale ha effetto la presente legge.

Ai fini della attribuzione dei successivi aumenti periodici sono valutate le eccedenze di anzianità maturate alla data medesima ».

PRESIDENTE. D'accordo.

ARMAROLI. D'accordo.

PRESIDENTE. Rimane chiaro quindi che, qualora l'emendamento proposto dall'onorevole Relatore venisse approvato, esso assorbirebbe i vari emendamenti proposti in sede di articolo 12 dai vari proponenti. L'onorevole Anzilotti suggerisce quindi di sostituire il 1° comma dell'articolo 12 con il seguente:

« I coefficienti di stipendio per ciascuna qualifica sono quelli indicati nelle tabelle stesse ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Il comma testé approvato troverà sede, per ragioni di coordinamento, alla fine dell'articolo 1. Rimane quindi l'articolo 12 nella formulazione di cui ha dato testé lettura l'onorevole Relatore, che pongo in votazione.

(*E approvato*).

L'articolo 12 resta, di conseguenza, così formulato:

« Agli impiegati cui è attribuito un nuovo coefficiente di stipendio ai sensi del precedente articolo 1, competono nel nuovo coefficiente tanti aumenti periodici quanti sono quelli spettanti alla data dalla quale ha effetto la presente legge.

Ai fini della attribuzione dei successivi aumenti periodici sono valutate le eccedenze di anzianità maturate alla data medesima ».

RAUCCI. Per una questione formale. L'emendamento dovrebbe, ritengo, passare anche con le firme degli onorevoli Albertini, Marotta e Cruciani.

PRESIDENTE. Sta bene.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei proporre il seguente emendamento aggiuntivo: Dopo l'articolo 12 inserire il seguente nuovo articolo 12-bis:

« Nei ruoli del personale degli interpreti-traduttori della carriera di concetto, del personale tecnico, d'ordine e di dattilografia della carriera esecutiva e del personale ausiliario di vigilanza, le promozioni in soprannumero di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, sono conferite nel secondo e nel terzo anno di applicazione della legge stessa, alle qualifiche di interprete-traduttore capo, di capo tecnico principale



## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

di prima classe, di computista principale, di dattilografo capo e di agente di custodia di prima classe.

Per la determinazione dei posti attribuibili in soprannumero alle qualifiche di cui al comma precedente, le aliquote del 9 e dell'8 per cento previste dagli articoli 14, 15 e 16 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, si calcolano sulla dotazione organica delle due qualifiche più elevate di ciascun ruolo, quale risulta dalle tabelle *H, I, L, M*, allegate alla presente legge. Per la determinazione dei posti attribuibili in soprannumero alla qualifica di interprete traduttore-capo, le percentuali di cui sopra si calcolano sulla dotazione organica di tale qualifica.

I posti conferiti in soprannumero in applicazione della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, nelle qualifiche di interprete-traduttore di prima classe, di capo tecnico principale, di computista capo, di dattilografo che comunque si verificheranno in ciascuna di dette qualifiche ».

L'articolo di cui ho dato testé lettura, si rende necessario per il fatto che con il disegno di legge in esame, viene aggiunta una nuova qualifica massima nei ruoli dell'anzidetto personale e, se non si provvedesse nel modo previsto dall'articolo aggiuntivo, resterebbe inoperante la legge n. 1143 del 1961 che prevede promozioni in soprannumero. È quindi la Direzione generale dei monopoli che suggerisce l'articolo di cui ho dato testé lettura e che è fatto proprio dal Governo che lo sottopone all'approvazione della Commissione.

**PRESIDENTE.** Vi è chi desidera prendere la parola al riguardo ?

**RAUCCI.** Siamo favorevoli.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo di cui ha dato testé lettura l'onorevole rappresentante del Governo che, in sede di coordinamento, prenderà il numero 13 e che, per ora, va sotto il numero 12-bis.

(È approvato).

**RAUCCI.** Desidero si tenga conto della unanimità con cui è stato approvato.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo 13:

« La tabella organica del personale operaio di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1954, n. 1075, è sostituita dalla tabella *O* annessa alla presente legge. I coefficienti di paga per ciascuna categoria di personale sono quelli indicati nella tabella stessa.

Nei confronti del personale di cui al comma precedente è computata, ai fini degli aumenti biennali di paga, l'anzianità posseduta nella categoria di appartenenza all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

La lettera A) *sub* « 5ª categoria » di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è abrogata ».

L'onorevole Marotta Vincenzo ha presentato il seguente emendamento:

« Il 2º comma dell'articolo 13 è così modificato:

« Il trattamento dovuto, ai sensi del comma precedente, è quello risultante dall'attribuzione della paga relativa al nuovo coefficiente, incrementata da tanti aumenti periodici quanti sono quelli spettanti a ciascun operaio alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'attribuzione dei successivi aumenti periodici sono valutate le eccedenze di anzianità maturate alla data medesima ».

Gli onorevoli Raucci, Albertini, Raffaelli, Zurlini, Bigi, Calasso, Trebbi, Angelino Paolo, Rossi Paolo Mario hanno presentato il seguente emendamento:

« Il 2º comma dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Il trattamento dovuto, ai sensi del comma precedente, è quello risultante dall'attribuzione della paga relativa al nuovo coefficiente, incrementata di tanti aumenti periodici quanti sono quelli spettanti a ciascuno operaio alla data dalla quale ha effetto la presente legge. Ai fini dell'attribuzione dei successivi aumenti periodici, sono valutate le eccedenze di anzianità maturate alla data medesima.

Per il personale proveniente da categoria inferiore a quella di appartenenza alla data di entrata in vigore della presente legge e per gli appartenenti al gruppo dei capi operai, sorveglianti e simili ai fini della determinazione della nuova paga sarà tenuto conto di tutti i passaggi di categoria attribuendo per ognuno di essi, in ogni caso, la paga di importo immediatamente superiore a quella in godimento all'atto del passaggio. L'attribuzione degli aumenti periodici, in ogni passaggio di categoria, verrà effettuata sulla base della paga prevista per la categoria medesima fino a ricostruzione avvenuta con l'assegnazione della nuova paga prevista dalla presente legge.

Per le eccedenze di anzianità valgono le norme di cui sopra ».

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

Gli onorevoli Cruciani e Tripodi hanno presentato il seguente emendamento:

« Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il trattamento dovuto, ai sensi del comma precedente, è quello risultante dall'attribuzione della paga relativa al nuovo coefficiente, incrementata di tanti aumenti periodici quanti sono quelli spettanti a ciascun operaio alla data dalla quale ha effetto la presente legge. Ai fini dell'attribuzione dei successivi aumenti periodici sono valutate le eccedenze di anzianità maturate alla data medesima ».

Si tratta di emendamenti sostitutivi del secondo comma.

Pongo quindi in votazione il primo comma dell'articolo 13 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma.

RAUCCI. Rinuncio ad illustrare l'emendamento da me presentato perché si tratta, in pratica, delle stesse considerazioni svolte per l'emendamento precedente.

ANZILOTTI, *Relatore*. Occorrerebbe però osservare che, anziché dire « personale impiegatizio » è detto « personale operaio ».

RAUCCI. Avevo preparato un emendamento completo.

ANZILOTTI, *Relatore*. Sarebbe meglio dire: « Al personale operaio cui è attribuito un nuovo coefficiente di paga ai sensi del precedente articolo 1, competono, nel nuovo coefficiente, tanti aumenti periodici quanti sono quelli spettanti alla data dalla quale ha effetto la presente legge. Ai fini dell'attribuzione dei successivi aumenti periodici sono valutate le eccedenze di indennità maturate alla data medesima ».

RAUCCI. Vi è però il secondo comma dell'emendamento da me presentato che così recita: « Per il personale proveniente da categoria inferiore a quella di appartenenza alla data di entrata in vigore della presente legge e per gli appartenenti al gruppo dei capi operai, sorveglianti e simili ai fini della determinazione della nuova paga sarà tenuto conto di tutti i passaggi di categoria attribuendo per ognuno di essi, in ogni caso, la paga di importo superiore a quella in godimento all'atto del passaggio. L'attribuzione degli aumenti periodici, in ogni passaggio di categoria, verrà effettuato sulla base della paga prevista per la categoria medesima fino a ri-

costruzione avvenuta con l'assegnazione della nuova paga prevista dalla presente legge.

Per le eccedenze di anzianità valgono le norme di cui sopra ».

È stato modificato formalmente il primo comma e su questo punto concordiamo; il comma successivo deve rimanere integro.

PRESIDENTE. Abbiamo un emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 13, proposto dall'onorevole Relatore e di cui lo stesso ha dato testé lettura.

Vi è poi l'emendamento proposto dall'onorevole Raucci sul quale egli insiste.

RAUCCI. È un emendamento che si illustra da sé in quanto si tratta di tener conto degli scatti maturati in precedenza per servizio prestato.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Appare assurdo al Governo pensare che all'interessato possa essere concessa una effettiva retroattività — limitatamente, peraltro, all'Amministrazione dei monopoli — fino al 1921 o, addirittura, anche ad epoca anteriore.

ZURLINI. Desidero far osservare che la proposta avanzata dal collega Raucci trova ragione d'essere in quanto tende a sanare situazioni determinatesi in conseguenza dell'applicazione di leggi precedenti. Vi è una situazione che può essere sanata solo in questo modo, per quanto concerne i dipendenti che, pur avendo una qualifica superiore, hanno stipendio inferiore a quello di altri. Non si è proceduto per loro ad una ricostruzione di carriera e quindi si debbono applicare gli aumenti periodici facendo riferimento all'anzianità acquisita nella singola qualifica. Non si tratta di dare una decorrenza diversa da quella prevista ma bensì di determinare lo stipendio ricostruendo la carriera, diversamente finiremmo nel ricadere in quanto è accaduto precedentemente, di far perdere, cioè, senso alla promozione. In molti casi i dipendenti potrebbero trovarsi ad avere interesse a rinunciare all'avanzamento. Oggi questo criterio è già stato applicato ai dipendenti dello Stato ed ai dipendenti degli Enti locali. In caso diverso si vengono ad aggravare situazioni assurde che già esistono. Se, infatti, non sono in errore, ai dipendenti dei Monopoli di Stato che hanno proceduto nella carriera, non sono stati calcolati gli aumenti periodici che, invece, sono stati valutati agli altri dipendenti così che capi operai hanno una retribuzione complessiva inferiore agli operai comuni. Occorre una sanatoria che si può avere solo con la proposta Raucci !

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

RAUCCI. Vi è una situazione che deve essere sanata. Allo stato attuale vi sono capi operai con 30 anni di servizio che percepiscono un salario inferiore a quello di un dipendente che non è capo operaio ma, invece, operaio qualificato e che ha, anch'esso, 30 anni di servizio.

È una questione che va superata.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo non si verifica soltanto nell'Amministrazione dei Monopoli di Stato!

RAUCCI. Per altre Amministrazioni il problema è stato però risolto! E noi dobbiamo tener conto nel formulare questa legge degli errori esistenti.

MAROTTA VINCENZO. Accantoniamo questo emendamento, per meglio approfondire la questione!

RAUCCI. D'accordo, accantoniamo.

ZURLINI. D'accordo. È questa, indubbiamente, una delle questioni più importanti.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo allora per l'accantonamento di questo emendamento aggiuntivo al secondo comma.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo al secondo comma proposto dai deputati Marotta Vincenzo, Raucci ed altri, Cruciani e Tripodi.

(È approvato).

Rimane ancora l'ultimo comma dell'articolo 13 che pongo ora in votazione nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'intero articolo 13. E esso risulta, salvo l'accantonamento dell'emendamento Raucci, così formulato:

« La tabella organica del personale operaio di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1954, n. 1075, è sostituita dalla tabella O annessa alla presente legge. I coefficienti di paga per ciascuna categoria di personale sono quelli indicati nella tabella stessa.

Il trattamento dovuto, ai sensi del comma precedente, è quello risultante dall'attribuzione della paga relativa al nuovo coefficiente, incrementata da tanti aumenti periodici quanti sono quelli spettanti a ciascun operaio alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'attribuzione dei successivi aumenti periodici sono valutate le eccedenze di anzianità maturate alla data medesima.

La lettera A) *sub* "5ª categoria" di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è abrogata ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

« La nomina a capo operaio è conferita a scelta, in ogni sede di servizio, sentito il Consiglio di amministrazione, ai capi d'arte che abbiano in tale qualifica un'anzianità non inferiore a 5 anni, abbiano lodevolmente esercitato per almeno 300 giorni lavorativi le mansioni di sorveglianza ed abbiano riportato la qualifica di "ottimo" nell'ultimo triennio.

La nomina a capo d'arte è conferita a scelta, in ogni sede di servizio, agli operai specializzati che abbiano in tale categoria una anzianità non inferiore a 15 anni, abbiano lodevolmente esercitato per almeno 150 giorni lavorativi le mansioni di capo squadra ed abbiano riportato la qualifica di "ottimo" nell'ultimo triennio.

La nomina ad operaio tecnico di lavorazioni è conferita a scelta, in ogni sede di servizio, agli operai qualificati che abbiano in tale categoria un'anzianità non inferiore a 15 anni ed abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio.

La nomina a primo verificatore è conferita a scelta, in ogni sede di servizio, ai verificatori che abbiano nella categoria un'anzianità non inferiore a 15 anni ed abbiano riportato la qualifica di "ottimo" nell'ultimo triennio.

La nomina a verificatore è conferita a scelta, in ogni sede di servizio, agli operai comuni che abbiano un'anzianità di servizio non inferiore a 5 anni, abbiano lodevolmente esercitato per almeno 600 giorni lavorativi le mansioni di controllo ed abbiano riportato la qualifica di "ottimo" nell'ultimo triennio ».

A questo punto devo comunicare alla Commissione che è pervenuto dalla I Commissione (Affari costituzionali) il seguente parere:

« La I Commissione esprime parere favorevole al disegno di legge, subordinandolo alla modifica delle tabelle, tale che alle singole qualifiche corrispondano i coefficienti di retribuzione come indicati nella tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, con le modifiche di cui ai quadri A, B, C, D, di cui al disegno di legge n. 3294; quadri che, pertanto, dovranno essere soppressi. La necessità di detta modifica deriva da esigenze di uniformità ai criteri con cui sono redatte le tabelle organiche di tutte le Amministrazioni.

Per quanto riguarda l'articolo 14, la Commissione, rilevato che il sistema per le promozioni alle qualifiche ivi indicate è quello

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

della scelta, subordina il proprio parere favorevole alla sostituzione di detto sistema con quello della promozione per scrutinio per merito comparativo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 90 del 1961, relativa allo stato giuridico degli operai dello Stato.

Per quanto attiene alla struttura del ruolo della carriera direttiva (tabella C), la I Commissione è contraria alla conformazione della stessa, per la sua singolarità, poiché prevede per le due qualifiche iniziali un organico complessivo inferiore al numero dei posti fissati per la terza qualifica. Si ritiene che detta struttura contrasti con i criteri che ispirano l'ordinamento delle carriere che, in via generale comportano una decrescenza di posti nelle qualifiche superiori, in aderenza al principio della gerarchia su cui si fonda l'ordinamento amministrativo.

La I Commissione, infine, segnala alla Commissione VI di valutare l'opportunità di inserire nei ruoli gli impiegati dei ruoli aggiunti, onde far sì che dalle tabelle relative alle singole carriere dei singoli ruoli, risulti la consistenza complessiva dei ruoli ».

Ora, onorevoli colleghi, come hanno potuto ascoltare, per quanto riguarda la materia di cui all'articolo 14 del disegno di legge, la I Commissione rileva quindi che il sistema previsto per le promozioni alle qualifiche, cioè della scelta, deve essere sostituito dal criterio delle promozioni per merito comparativo !

Loro sanno, ed io quindi lo ricordo appena, che i pareri della I Commissione Affari costituzionali in materia di competenza di pubblico impiego, sono vincolanti. Il che vuol dire che laddove si parla di nomina a scelta, noi dobbiamo sostituire la promozione per merito comparativo.

La modifica va naturalmente inserita in tutti i commi dell'articolo 14, dicendo, al primo comma che « la nomina a capo operaio è conferita mediante scrutinio per merito comparativo... », e così pure al secondo, al terzo, al quarto e al quinto comma.

Su questo articolo debbo precisare vi è un emendamento dell'onorevole Marotta Vincenzo che dice :

« Dopo il primo comma aggiungere:

« Nelle saline la nomina a capo operaio può essere conferita ai " salinieri " inquadrati nella seconda categoria da almeno 15 anni ed abbiano riportato la qualifica di " ottimo " nell'ultimo triennio ».

Con la modificazione che si ripete nei diversi commi, per la quale alla locuzione « a scelta » si sostituisce quest'altra: « mediante scrutinio per merito comparativo », pongo allora in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Qui abbiamo l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Marotta al primo comma:

« Nelle saline la nomina a capo operaio può essere conferita anche ai " salinieri " inquadrati nella seconda categoria da almeno 15 anni e che abbiano riportato la qualifica di " ottimo " nell'ultimo triennio. ».

ANZILOTTI, *Relatore*. C'è già una disposizione che dà all'Amministrazione la facoltà di far concorsi interni per il passaggio. E' d'altra parte nell'interesse della stessa Amministrazione farli passare !

MAROTTA VINCENZO. Se c'è questa possibilità ritiro il mio emendamento !

PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro dell'emendamento all'articolo 14 da parte del proponente.

Non essendovi altri emendamenti, con l'introduzione della modifica come è stato fatto per il primo comma, pongo ora in votazione l'intero articolo 14 che risulta così formulato:

« La nomina a capo operaio è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, in ogni sede di servizio, sentito il Consiglio di amministrazione, ai capi d'arte che abbiano in tale qualifica un'anzianità non inferiore a 5 anni, abbiano lodevolmente esercitato per almeno 300 giorni lavorativi le mansioni di sorveglianza ed abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio.

La nomina a capo d'arte è conferita, mediante scrutinio per merito comparativo, in ogni sede di servizio, agli operai specializzati che abbiano in tale categoria un'anzianità non inferiore a 15 anni, abbiano lodevolmente esercitato per almeno 150 giorni lavorativi le mansioni di capo squadra ed abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio.

La nomina ad operaio tecnico di lavorazioni è conferita, mediante scrutinio per merito comparativo, in ogni sede di servizio, agli operai qualificati che abbiano in tale categoria un'anzianità non inferiore a 15 anni ed abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio.

La nomina a primo verificatore è conferita, mediante scrutinio per merito comparativo, in ogni sede di servizio, ai verificatori che

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

abbiano nella categoria un'anzianità non inferiore a 15 anni ed abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio.

La nomina a verificatore è conferita, mediante scrutinio per merito comparativo, in ogni sede di servizio, agli operai comuni che abbiano un'anzianità di servizio non inferiore a 5 anni, abbiano lodevolmente esercitato per almeno 600 giorni lavorativi le mansioni di controllo ed abbiano riportato la qualifica di ottimo nell'ultimo triennio ».

(È approvato).

È stato presentato, a firma degli onorevoli Raffaelli, Raucci e Trebbi, il seguente emendamento aggiuntivo:

## ART. 14-bis.

« La nomina a capo operaio per il personale delle Coltivazioni tabacchi, delle Saline e per gli addetti alla cura e conservazione dei tabacchi greggi presso i depositi e le manifatture è conferita a scelta, in ogni sede di servizio, sentito il Consiglio di amministrazione, agli operai tecnici di lavorazione che abbiano in tale qualifica una anzianità non inferiore ai cinque anni, abbiano lodevolmente esercitato per almeno 300 giorni lavorativi le mansioni di sorveglianza ed abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio ».

L'onorevole Raffaelli è pregato di volerlo illustrare.

RAFFAELLI. Il motivo di questo nostro emendamento è chiaro. Il testo dell'articolo 14 presentato dal Governo indubbiamente è peggiorativo rispetto a quella che è la situazione di fatto attualmente, perché esso limita lo sviluppo della carriera degli operai specializzati che aspirano a divenire operai tecnici di lavorazione.

Ora, noi con questo articolo 14-bis proponiamo di rendere possibile, con l'abbreviazione di termini, la nomina a capo operaio per gli operai tecnici di lavorazione; nel senso di non richiedere possibilmente per il periodo stabilito dall'articolo 14 del testo del Governo, la nomina a capo operaio attraverso il passaggio della categoria di capo d'arte, qualifica che viene aggiunta nell'articolo governativo. E, possiamo anche aggiungere che nel corso della discussione che si è svolta con i rappresentanti del personale, in vista di questo disegno di legge, questa esigenza venne ritenuta giusta dagli stessi rappresentanti dell'Amministrazione e che forse soltanto per una ra-

gione successiva, dalla formulazione definitiva dell'articolo 14 è poi scomparsa!

Per cui io penso che l'articolo aggiuntivo possa senz'altro venir accolto.

ANZILOTTI, *Relatore*. Non mi è molto chiaro se con questa formulazione che viene proposta si possa o meno andare in contrasto con altre cose. Anche il rappresentante del Governo, d'altra parte, non mi sembra abbia, in proposito, idee precise. Proporrei pertanto di accantonare l'esame di questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Allora, stando così le cose, se non vi sono osservazioni, l'articolo 14-bis è accantonato.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame dell'articolo 15. È il seguente:

« Agli operai di ruolo che rivestono la qualifica di capi operai, capi d'arte e specializzati spetta, in ogni anno di servizio, un congedo ordinario retribuito di un mese, da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Essi possono chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata, che non eccedano nel complesso la durata di un mese.

Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio ».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« Il primo comma dell'articolo 15 è così modificato:

« Agli operai di ruolo in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato spetta, per ogni anno di servizio, un congedo ordinario retribuito di un mese, da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio ».

L'emendamento reca la firma del deputato Vincenzo Marotta.

« Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Agli operai di ruolo in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato spetta in ogni anno di servizio un congedo ordinario retribuito di un mese, da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Essi possono chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata, che non eccedano nel complesso la durata di un mese ».

L'emendamento reca la firma dei deputati Armaroli, Calasso, Angelino Paolo, Del Vec-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

chio Guelfi Ada, Raucci, Raffaelli, Albertini, Bigi, Rossi Paolo Mario, Trebbi.

« Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Agli operai di ruolo in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato spetta in ogni anno di servizio un congedo ordinario retribuito di un mese, da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Essi possono chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata, che non eccedano nel complesso la durata di un mese ».

L'emendamento reca le firme dei deputati Cruciani e Tripodi.

Gli emendamenti mi sembra siano, sostanzialmente, eguali. Sentiamo il parere del Relatore.

ANZILOTTI, *Relatore*. È chiaro! Si tratta di evitare disparità.

RAUCCI. Proponerei un emendamento all'emendamento, nel senso di aggiungere cioè, dopo le parole: « ...spetta per ogni anno di servizio, un congedo ordinario retribuito di un mese... », l'espressione « non rinunciabile »! Che è, poi, la formulazione di tutti i contratti di lavoro, sulla base di una precisa norma costituzionale.

PRESIDENTE. D'accordo: di un mese, non rinunciabile!

ANZILOTTI, *Relatore*. Effettivamente, come dicevo, o si adotta un criterio unico o non lo si adotta affatto. Quindi, o un mese a tutti oppure, se accettiamo questa disparità di trattamento, rispetto al personale salariato di altre amministrazioni, se accettiamo cioè quanto propone questa amministrazione di dire « compatibilmente con le esigenze di servizio », evidentemente diventa un mese di congedo straordinario!

L'amministrazione stessa, d'altra parte, fa presente che questi operai specializzati, capi d'arte, ecc., non si trovano facilmente e che essi vogliono un riconoscimento speciale.

CAPONI. Bisogna pagarli meglio, questo è il punto!

ANZILOTTI, *Relatore*. Ma, hanno già altri riconoscimenti.

Ora, se si vuole essere giusti, si deve dire per tutti o un mese o 14 giorni!

RAUCCI. Credo che la giusta scelta in provvedimenti come questo in esame debba esser fatta non tanto sulla base del periodo di riposo di cui godono i dipendenti di altre amministrazioni, ma piuttosto sulla base del lavoro particolare che viene svolto in ogni

singola amministrazione. Ora, noi riteniamo indicativo al riguardo il fatto che questo personale delle manifatture dei Monopoli lavori, come sforzo fisico, ecc., in ambienti insalubri e così via e quindi che il maggior riposo trovi una giustificazione effettiva che certamente non può essere contestata. Dobbiamo pertanto insistere su questo nostro emendamento.

CRUCIANI. Brevemente, per fare osservare che allorché abbiamo fatto precedenti leggi e questo problema è stato sollevato, ci venne fatto osservare che in questa sede non era il caso di sollevare la questione quando già la Commissione lavoro si era espressa indirettamente in senso favorevole, per chi lavora nelle saline, manifatture dei tabacchi, ecc.!

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è costretto a respingere l'emendamento che è stato proposto dal collega Armaroli. Nell'attuale formulazione del primo comma dell'articolo 15 il beneficio è limitato soltanto a duemila dipendenti all'incirca che svolgono mansioni di specializzazione che sono esclusive del Monopolio e cioè attinenti alla lavorazione del tabacco. Ora, l'estensione di un mese di congedo a tutto il restante personale non troverebbe, anche per la ragione cui ha accennato qui l'onorevole Relatore, giustificazione nelle mansioni di lavoro che esso svolge e costituirebbe veramente una disparità di trattamento con altro personale salariato che svolge in altre amministrazioni eguali mansioni. Quindi, per queste ragioni, proprio per evitare cioè questa disparità di trattamento, il Governo è costretto purtroppo a respingere l'emendamento che viene presentato dai colleghi di estrema sinistra!

CAPONI. Chiedo che questo emendamento venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Che io lo debba porre in votazione non c'è dubbio! E però lo pongo in votazione per divisione, in quanto il primo comma dell'articolo si può scindere in tre parti. Una prima parte, comune ai tre emendamenti Marotta, Armaroli ed altri e Cruciani-Tripodi, e che arriva fino alle parole « ...esigenze di servizio... », si può considerare come un emendamento, appunto, Marotta, Armaroli ed altri e Cruciani-Tripodi.

Pongo quindi in votazione questa parte dell'emendamento:

« Agli operai di ruolo in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, spetta, per ogni anno di servizio, un congedo ordinario retribuito di un mese, da

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio ».

(È approvato).

Qui c'è ora un emendamento all'emendamento proposto dall'onorevole Raucci: aggiungere dopo le parole «...di un mese...» la espressione: « non rinunciabile ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Vi è poi l'ultima parte, comune questa agli emendamenti Armaroli ed altri e Cruciani-Tripodi: « Essi possono chiedere di distribuire il congedo in periodi di minor durata, che non eccedano nel complesso la durata di un mese ».

RAUCCI. È già nel testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Infatti!

Pongo ora in votazione la restante parte del primo comma e il secondo comma nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 15 nel suo complesso. Esso risulta così formulato:

« Agli operai di ruolo in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, spetta, per ogni anno di servizio, un congedo ordinario retribuito di un mese, non rinunciabile, da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Essi possono chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata, che non eccedano nel complesso la durata di un mese.

Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16. È il seguente:

« Della Commissione di disciplina per il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato fanno parte, oltre ai membri indicati nell'articolo 48 della legge 5 marzo 1961, n. 90, due rappresentanti del personale scelti fra gli operai in attività di servizio fra terne proposte dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale del personale stesso.

Per ciascuno dei detti due membri sarà nominato un supplente ».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« Il primo comma dell'articolo 16 è così modificato:

« Della Commissione di disciplina per il personale operaio dell'amministrazione auto-

noma dei Monopoli di Stato fanno parte, oltre ai membri indicati nell'articolo 48 della legge 5 marzo 1961, n. 90, due rappresentanti del personale scelti fra operai in attività di servizio fra terne proposte dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale, maggiormente rappresentative del personale medesimo ».

L'emendamento reca la firma del deputato Vincenzo Marotta.

« L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Della Commissione di disciplina per il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, fanno parte, oltre ai membri indicati nell'articolo 48 della legge 5 marzo 1961, n. 90, due rappresentanti del personale eletti con voto diretto e segreto tra gli operai in attività di servizio con liste presentate dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale e col sistema della proporzionale pura.

Il Comitato Elettorale Nazionale e quelli periferici, costituiti in ogni sede di servizio, sono nominati dalle Organizzazioni sindacali presentatrici delle liste dei candidati.

Sono eletti membri supplenti i due candidati che seguono, per numero di suffragi, i due membri effettivi ».

L'emendamento reca la firma dei deputati Zurlini, Raffaelli, Raucci, Calasso, Trebbi, Del Vecchio Guelfi Ada, Rossi Paolo Mario, Albertini, Angelino Paolo e Bigi.

Prego gli onorevoli presentatori di volerli illustrare.

MAROTTA VINCENZO. Il mio emendamento, certamente più aderente alla realtà, salvaguarda le organizzazioni degli operai: il diritto del sindacato alla rappresentanza e le organizzazioni maggioritarie. Nel senso, cioè, che vi sono i due elementi naturali, il primo e il secondo! Quindi io insisto sull'emendamento e prego i colleghi di volerlo senz'altro accogliere. Possiamo anche dire, eventualmente « proporzionalmente al numero dei rappresentanti ». Ma, un sistema elettorale interno non è il caso di prevederlo. E, comunque, io ritengo che i sindacati debbono avere una rappresentanza permanente come noi l'intendiamo.

ZURLINI. Mi pare che il nostro emendamento si illustri da sé. Si aggiungono con esso i criteri per la elezione dei rappresentanti: voto diretto e segreto.

Ci sono i precedenti, per cui, com'è risaputo, si è arrivati a sottrarre ad uno dei sindacati, e uno dei più rappresentativi, per il

personale dei Monopoli, la possibilità di essere rappresentato in sede di Commissione di disciplina. Ci riterremo tuttavia soddisfatti, perché soddisfatta la finalità cui miriamo, ove si giungesse ad un'altra formulazione tale da tranquillizzarci, che cioè sembri a noi rispondere a criteri di democraticità. In questo caso potremmo ritirare il nostro emendamento.

ANZILOTTI, *Relatore*. Sul concetto da introdurre quanto a « organizzazioni sindacali a carattere nazionale, maggiormente rappresentative », possiamo dirci tutti d'accordo. Vediamo quindi ora se sia possibile trovare una formulazione comunemente accettata, per quanto riguarda il resto.

RAUCCI. Bisogna tener conto del fatto che allo stato dei fatti il Ministro decide sulla nomina dei rappresentanti degli operai, non sulla base, cioè, di una rappresentanza effettiva, della validità delle singole organizzazioni sindacali bensì di scelte a carattere particolare. Ora, il nostro emendamento, intende, appunto, superare in via definitiva una difficoltà di questo genere. Perché, ovviamente, le organizzazioni sindacali con esso troverebbero una sicurezza ove nelle elezioni si presentino liste di varie organizzazioni. Il sistema del voto poi, della libera espressione del voto da parte degli operai per l'elezione dei loro rappresentanti, secondo noi è il miglior sistema possibile. Comunque, se necessario, noi non siamo alieni dal trovare una soluzione di compromesso, purché appaia chiaramente dalla formulazione dell'articolo che debbano effettivamente essere nominati, i rappresentanti del personale, sulla base, proporzionalmente, della rappresentanza che essi hanno in seno agli operai.

È ovvio che questo crea una difficoltà, quella cioè che i sindacati, ove noi approvassimo una norma siffatta, devono necessariamente dire il numero degli iscritti. Il che, penso, non sarà accettabile certamente!

MAROTTA VINCENZO. « Maggiormente rappresentative » già dà idea di centrali sindacali!

RAUCCI. Però il Ministro precede alle nomine con propri criteri di scelta. Che garanzia abbiamo noi? Invece, il sistema dell'elezione secondo me è il migliore.

ZURLINI. Anche perché, in quel caso, si ha possibilità di effettuare controlli e così via.

CAPONI. Io direi: uno per ciascuna delle organizzazioni più rappresentative

CRUCIANI. La formula proposta dal Governo è la migliore!

RAUCCI. Allora noi dobbiamo insistere sul sistema della elezione mediante votazione.

Del resto, ci sono già, come dicevo prima, dei precedenti nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato. Perché non dovremmo fare noi altrettanto?

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento che, non foss'altro che per la tecnica, mi sembra essere il più lontano dal testo governativo, vale a dire l'emendamento Zurlini ed altri.

*(Non è approvato).*

Resta l'emendamento Marotta Vincenzo. La differenza fra quest'ultimo e il testo del disegno di legge consiste in questo: in quest'ultimo si dice che la scelta dei due rappresentanti del personale chiamati a far parte della Commissione di disciplina vien fatto dalla Amministrazione fra gli operai in attività di servizio, fra terne proposte dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale del personale stesso; nell'emendamento Marotta si aggiunge, precisando, «...a carattere nazionale maggiormente rappresentative...».

CRUCIANI. In tutte le leggi questa formula è sempre stata accolta. Nel campo del lavoro, dove continuamente ci si trova di fronte a questioni sindacali, la formula usata è quella proposta dal Governo e cioè quella dell'articolo 16. Noi quindi voteremo contro l'emendamento del collega onorevole Marotta.

CAPONI. Chiedo all'onorevole Presidente se non si potrebbe fare una graduatoria.

PRESIDENTE. Credo di ricordare che una volta i sindacati in questo settore dei Monopoli erano sei

RAUCCI. Ed è avvenuto quanto dicevo prima, ricordatelo!

ARMAROLI. A Bologna, per esempio, non è stata certamente scelta fra le organizzazioni sindacali quella più qualificata!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Marotta, sostitutivo del primo comma dell'articolo 16.

*(È approvato).*

Pongo allora in votazione il secondo comma dell'articolo 16 nel testo del disegno di legge.

*(È approvato).*

Pongo infine in votazione l'articolo nel suo complesso. Esso risulta così formulato:

«Della Commissione di disciplina per il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato fanno parte, oltre ai membri indicati nell'articolo 48 della legge 5 marzo 1961, n. 90, due rappresentanti del personale scelti fra gli operai in attività di



## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

servizio fra terne proposte dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative del personale medesimo.

Per ciascuno dei detti due membri sarà nominato un supplente ».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 17, di cui do lettura:

« Agli operai assunti per lavori di carattere stagionale a termini dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, che abbiano compiuto tre mesi di ininterrotto servizio, spetta un congedo retribuito nella misura di una giornata per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a quindici giorni.

Il congedo di cui al comma precedente sarà concesso, di regola, a fine lavorazioni.

Agli operai di cui ai precedenti commi restano attribuite, come trattamento economico, le paghe vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Vincenzo Marotta ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma di detto articolo:

« Agli operai assunti per lavori di carattere stagionale ai termini dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, spetta un congedo retribuito nella misura di una giornata per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni ».

Gli onorevoli Raucci, Zurlini, Albertini, Raffaelli, Calasso, Trebbi, Del Vecchio Guelfi Ada, Angelino Paolo, Bigi, Rossi Paolo Mario, Caponi, Cruciani e Tripodi hanno presentato emendamenti identici e pertanto mi pare inutile illustrarli.

ANZILOTTI, *Relatore*. È un emendamento che deroga dal principio generale vigente per tutti i dipendenti dello Stato, secondo il quale la concessione è subordinata ad un minimo di servizio effettivo, pertanto il Relatore non può essere favorevole.

MAROTTA VINCENZO. Nella legge generale, per quanto riguarda i salariati, non è previsto ciò che riguarda i Monopoli, che hanno una legge particolare.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario.

ARMAROLI. Cominciamo a introdurre le conquiste delle categorie più avanzate a favore delle categorie dipendenti dallo Stato!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo al primo comma Marotta

Vincenzo, Raucci ed altri Tripodi e Cruciani al quale sono contrari il Relatore e il Governo.

(È approvato).

Per il secondo comma non ci sono emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Per il terzo comma abbiamo un emendamento sostitutivo presentato dall'onorevole Marotta Vincenzo, un emendamento Raucci e un emendamento Caponi, di cui do successivamente lettura, nell'ordine:

« Il terzo comma dell'articolo 17 è così modificato:

« Gli operai di cui ai precedenti commi godono del trattamento economico previsto dalla presente legge per le corrispondenti categorie degli operai di ruolo ».

L'emendamento reca la firma del deputato Vincenzo Marotta.

« Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Agli operai di cui ai precedenti commi sono attribuite, come trattamento economico, le paghe previste dalla presente legge per le corrispondenti categorie degli operai di ruolo. Ad essi competono anche tutte le competenze accessorie previste per le categorie di ruolo ».

L'emendamento reca le firme dei deputati Raucci, Zurlini, Albertini, Raffaelli, Calasso, Trebbi, Del Vecchio Guelfi Ada, Angelino Paolo, Bigi, Rossi Paolo Mario e Caponi:

« Sostituire il comma terzo con il seguente:

« Agli operai di cui ai precedenti commi sarà attribuita, come trattamento economico, la paga iniziale della categoria nella quale sono inquadrati, per corrispondenti mansioni, gli operai di ruolo, comprese tutte le competenze accessorie previste per le predette categorie di ruolo ».

L'emendamento reca le firme dei deputati Caponi, Beccastrini e Calasso.

MAROTTA VINCENZO. Non possiamo accettare il testo del Governo del terzo comma dell'articolo 17, perché a un certo momento diventa anacronistico. Noi dobbiamo ancorarci sempre al divenire della legge. Altrimenti ci capita quello che già è capitato con la legge sul collocamento. È un principio generale ormai acquisito; avviene nella scuola, avviene in altri settori. È evidente che la formulazione di una legge deve essere la più aderente alla realtà.

CAPONI. È esattamente l'emendamento che ho proposto io, con l'aggiunta delle indennità accessorie, cioè stabilisce che il personale stagionale per la lavorazione della foglia del tabacco, deve avere la paga iniziale stabilita per le rispettive categorie. Ma per le indennità accessorie avvengono sempre le ritenute sulle somme che dovevano essere corrisposte. La direzione dei Monopoli dice che la legge non è chiara.

MAROTTA VINCENZO. Noi prendiamo atto, onorevole Presidente. Ci associamo alle considerazioni e chiediamo che si uniscano i tre emendamenti nella formulazione presentata dalla mia parte, con l'aggiunta che ad essi competono tutte le indennità accessorie spettanti a tutte le categorie di ruolo.

ANZILOTTI, *Relatore*. Quello che mi rende perplesso è la disparità che viene a crearsi nello stesso ruolo, fra chi andrà a lavorare per i Monopoli e chi andrà a lavorare per i magazzini.

CAPONI. Così una volta tanto lo Stato agirà da guida.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io mi permetto a nome del Governo di esprimere parere non favorevole a questo emendamento, per il fatto, come ha detto il Relatore, che si tratta di maestranze stagionali e cioè di quelle maestranze che vengono inviate dagli Uffici di collocamento indifferentemente sia alle agenzie del Monopolio, sia presso i magazzini dei concessionari privati per la lavorazione stagionale del tabacco.

Quelli che l'Ufficio di collocamento avvia al Monopolio e che costituiscono il personale di cui noi ci occupiamo, ricevono già, in base alla legge 31 marzo 1955, n. 255, una retribuzione quasi doppia di quella che in base al contratto nazionale collettivo di lavoro viene corrisposta agli operai che l'Ufficio di collocamento invia ai magazzini dei concessionari privati.

Tale stato di cose ha creato una situazione di malcontento. Un inasprimento della disparità di trattamento fra le maestranze che lavorano il tabacco, non potrebbe non portare ad un peggioramento della situazione.

Il Governo esprime parere contrario a questo emendamento per le considerazioni che ho avuto l'onore di esporre.

CAPONI. Ammesso per assurdo che nel giro di un anno o due ci sia uno squilibrio economico tale per cui il costo della vita salga, questi rimangono bloccati. Qui esiste già una legge. Noi peggioriamo il trattamento!

CALASSO. Un chiarimento all'onorevole Sottosegretario. Mi pare che l'onorevole Mi-

cheli abbia accennato alla maggiore disparità che si verificherebbe fra gli operai dipendenti dallo Stato e quelli dipendenti dai concessionari privati. Già esiste una diversità di trattamento. Vorrei sapere se l'onorevole Sottosegretario si rende conto che sostenendo questa situazione non fa altro che favorire il trattamento che i concessionari praticano ai loro dipendenti, che è deplorato da ogni settore dell'opinione pubblica. Il trattamento che è fatto dai concessionari alle proprie maestranze è deplorato da tutti!

Il Governo si preoccupa che domani questi signori non debbano risentire maggiormente della critica che li riguarda?

PRESIDENTE. I tre emendamenti sono eguali fino alla parola « ruolo »; poi vi è un prosieguo dell'emendamento Raucci, sul quale i colleghi sono d'accordo. Il Governo ha espresso parere contrario a questo emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo 17.

Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

Pertanto l'articolo 17 per effetto degli emendamenti approvati, rimane così formulato:

« Agli operai assunti per lavori di carattere stagionale a termini dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, spetta un congedo retribuito nella misura di una giornata per ogni mese di servizio o frazione di mese superiore a 15 giorni.

Il congedo di cui al comma precedente sarà concesso, di regola, a fine lavorazione.

Agli operai di cui ai precedenti commi sono attribuite, come trattamento economico, le paghe previste dalla presente legge per le corrispondenti categorie degli operai di ruolo. Ad essi competono anche tutte le competenze accessorie previste per le categorie di ruolo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Vincenzo Marotta ha presentato il seguente articolo 17-bis:

« L'articolo 210 delle disposizioni sull'ordinamento Centrale e Periferico dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e sulle attribuzioni e doveri del personale in servizio di essa, approvato con decreto ministeriale 5 luglio 1928, è abrogato.

Resta fermo quanto disposto per le missioni ed i trasferimenti dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1961, n. 291 ».

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

Su tale articolo aggiuntivo il Governo è d'accordo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Vincenzo Marotta ha presentato un articolo 17-ter di cui do lettura:

« All'articolo 3, lettera b), punto 2 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, dopo le parole « perito industriale » sono aggiunte le parole « diploma di maturità scientifica ».

MAROTTA VINCENZO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 18:

« Gli impiegati appartenenti al ruolo di cui alla tabella I annessa alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, possono essere inquadrati nel ruolo del personale di computisteria e di contabilità di cui alla tabella I annessa alla presente legge.

L'inquadramento di cui al comma precedente è effettuato con decreto del Ministro delle finanze ».

Non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19:

« Il personale inquadrato alla data di entrata in vigore della presente legge nelle categorie di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è inquadrato nelle categorie di cui alla tabella O annessa alla presente legge in base al seguente quadro di equiparazione:

Capi operai	Categoria capi operai
1 <sup>a</sup> categoria (operai specializzati)	Categoria operai specializzati
2 <sup>a</sup> categoria (operai qualificati)	Categoria operai qualificati e primi verificatori
3 <sup>a</sup> categoria (operai comuni e operai di controllo)	Categoria operai comuni di 1 <sup>a</sup> classe e verificatori
5 <sup>a</sup> categoria (operaie addette alla lavorazione del tabacco e all'impacchettamento del sale)	Categoria operai comuni.

Gli operai comuni e gli operai di controllo inquadrati alla data di entrata in vigore della presente legge nella 3<sup>a</sup> categoria di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, assumono, rispettivamente, nella nuova cate-

goria, la qualifica di operai comuni di 1<sup>a</sup> classe e di verificatori; gli operai inquadrati nella 2<sup>a</sup> categoria assumono la qualifica di operai qualificati ».

Non essendovi osservazioni od emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 20:

« Per la nomina a capo d'arte si prescinde dal requisito dell'anzianità per gli operai specializzati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di capi d'arte di cui all'articolo 3 del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842. Si prescinde parimenti dal requisito della anzianità, per la nomina a verificatore, per gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge esplicano le mansioni di controllo di cui all'articolo 10 del predetto regolamento ».

L'onorevole Vincenzo Marotta ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo:

« All'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini del raggiungimento della anzianità di 15 anni prevista dal 4<sup>o</sup> comma dell'articolo 14 della presente legge, per la nomina a primo verificatore, è valutato interamente il servizio prestato nella posizione di operaio di controllo supplente ».

MAROTTA VINCENZO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Armadori, Raffaelli, Raucci, Albertini, Zurlini, Angelino Paolo, Calasso, Rossi Paolo Mario, Trebbi, hanno proposto l'emendamento aggiuntivo di cui do lettura:

*Norma transitoria - Comma aggiuntivo.*

« Per la nomina a primo verificatore ai fini del raggiungimento della anzianità di 15 anni prevista dall'articolo 14 comma 4<sup>o</sup> della presente legge, nella prima applicazione di essa è computato per intero il servizio prestato nella posizione di operaio di controllo supplente ».

RAFFAELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Il Relatore onorevole Anzilotti ha proposto un emendamento aggiuntivo.

ANZILOTTI, Relatore. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'articolo 20 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Gli onorevoli Raffaelli, Raucci e Trebbi hanno proposto l'articolo 20-bis di cui do lettura:

« Per la durata di cinque anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della nomina a capo operaio per il personale di cui all'articolo 14-bis è computata l'anzianità di servizio prestato nella posizione di operaio qualificato (ex 2ª categoria) ».

Il Relatore propone di accantonare la discussione, come abbiamo fatto per l'articolo 14-bis.

Non essendovi osservazioni, può rimanere così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Do lettura dell'articolo 21:

« Gli operai giornalieri assunti per lavori di carattere stagionale presso le Aziende di coltivazione tabacchi, in servizio da oltre 90 giorni alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e che abbiano prestato servizio per lavori di carattere stagionale nel biennio 1960-61, possono essere inquadrati, fino al loro totale assorbimento, nel ruolo del personale permanente delle manifatture tabacchi, attraverso concorsi che saranno localmente indetti dalle manifatture stesse ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, gli interessati debbono presentare a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda preliminare alla Direzione generale dei monopoli e non devono aver superato il quarantacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso ».

Su questo articolo sono stati presentati vari emendamenti sostitutivi di cui do successivamente lettura:

*« Sostituire l'articolo 21 con il seguente:*

« Gli operai giornalieri assunti per lavori di carattere stagionale dalle Direzioni coltivazioni tabacchi, in servizio da oltre 90 giorni alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, od anche posteriormente purché fino al giorno precedente a quello di entrata in vigore della legge 31 marzo 1955, n. 265, e che abbiano prestato servizio per lavori di carattere stagionale nel biennio 1960-1961, debbono essere inquadrati, fino al totale assorbimento, nel ruolo del personale perma-

nente delle Manifatture tabacchi attraverso concorsi che saranno localmente indetti dalle manifatture stesse ai sensi dell'articolo 1 della citata legge 31 marzo 1955, n. 265.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, gli interessati debbono presentare a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda preliminare alla Direzione generale del monopolio e non devono aver superato il 45° anno di età alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67 ».

L'emendamento reca la firma dei deputati Calasso, Raucci, Albertini, Raffaelli, Armadori, Caponi, Zurlini, Del Vecchio Guelfi Ada, Rossi Paolo Mario, Trebbi e Bigi.

*« Sostituire l'articolo 21 con il seguente:*

« Gli operai giornalieri assunti trimestralmente e in servizio per oltre i 90 giorni presso le Agenzie coltivatrici tabacchi alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e che alla stessa data non avevano superato il quarantacinquesimo anno di età, e che prestarono servizio nel biennio 1960-61, saranno inquadrati in un apposito ruolo transitorio del personale permanente delle coltivazioni tabacchi. La loro utilizzazione nelle agenzie coltivazioni tabacchi avverrà fino ad esaurimento.

Tali norme saranno applicate anche in favore degli operai giornalieri assunti a periodi trimestrali per oltre 90 giorni, fino all'entrata in vigore della legge 31 marzo 1955, n. 265 ».

L'emendamento reca la firma dei deputati Caponi e Calasso.

*« L'articolo 21 è così modificato:*

« Gli operai giornalieri assunti per lavori di carattere stagionale dalle Direzioni coltivazioni tabacchi, in servizio da oltre 90 giorni al giorno precedente di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e che abbiano prestato servizio per lavori di carattere stagionale nel biennio 1960-61, sono inquadrati, fino al loro totale assorbimento, nel ruolo del personale permanente delle Manifatture tabacchi, attraverso concorsi che saranno localmente indetti dalle manifatture stesse ai sensi dell'articolo 1 della citata legge 31 marzo 1955, n. 265.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, gli interessati debbono presentare a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda preliminare alla Direzione

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

generale dei monopoli e non devono aver superato il 45° anno di età alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67 ».

L'emendamento reca la firma del deputato Marotta Vincenzo.

MAROTTA VINCENZO. Nell'illustrare questo emendamento comune vorrei dare atto all'onorevole Ministro della sollecitudine dimostrata per questa categoria degli operai giornalieri, i quali dovevano essere sistemati nel 1952, ma per una serie di equivoci non furono, poi, sistemati. L'onorevole Ministro promise ai rappresentanti della categoria che avrebbe provveduto con una legge apposita.

L'articolo 21, così come è formulato nel testo del Governo, non soddisfa però completamente le esigenze, in ordine a due problemi: il problema della perequazione nell'interno della categoria, perché noi riteniamo che il termine debba essere spostato dalla entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, alla entrata in vigore della legge 31 marzo 1955, n. 265, che modifica le posizioni, creando uno stato speciale di operai stagionali per quelli che prima erano operai temporanei. In secondo luogo il testo governativo non soddisfa per ragioni di carattere umano.

Una legge non può prescindere dai principi di carattere umano, se vogliamo andare incontro alle esigenze umane di queste maestranze, come la famiglia. Infatti, mentre l'applicazione di questa legge comporta un minore disagio nelle località dove c'è contemporaneamente la coltivazione e la manifattura del tabacco, comporta un grave disagio dove non ci sono manifatture che possono assorbire gli stagionali addetti alla coltivazione del tabacco.

È il caso classico di Perugia e infatti quelle maestranze da lungo tempo hanno posto alla ribalta questo problema.

Mi permetterei di rivolgere una preghiera particolare al Governo di tener conto di questa formulazione e di aggiungere un comma al fine di creare un'alternativa e lasciare all'interessato la possibilità di scelta, perché ci può essere chi dà preminenza a motivi di carriera e vuol scegliere un'altra sede, ma ci può essere chi crede di dover dare preminenza a motivi familiari e quindi chiede di rimanere.

Questo comma aggiuntivo dovrebbe essere così formulato:

« Coloro che non presentano domanda ai sensi del precedente comma, resteranno inquadri in un ruolo transitorio ad esauri-

mento nella branca coltivazioni, rimanendo, compatibilmente con le esigenze di servizio, nella stessa sede ».

Lo abbiamo concordato con i colleghi.

Prego l'onorevole Ministro di voler accogliere il nostro testo che è frutto non solo di uno sforzo giuridico, ma anche di una comprensione umana dei problemi che stiamo esaminando.

RAUCCI. L'onorevole Marotta ha esposto anche il pensiero della nostra parte.

CAPONI. Ritiro il mio emendamento e mi associo alle parole dell'onorevole Marotta.

RAUCCI. Ritiro il mio emendamento, perché è superato a seguito del comma aggiuntivo proposto dal collega onorevole Marotta.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Vorrei proprio pregare l'onorevole Marotta di non insistere. Perché noi già abbiamo riconosciuto sostanzialmente, attraverso questo disegno di legge, le posizioni di quelli ai quali si applica la legge 31 marzo 1955, n. 265. Una estensione di una situazione particolare veramente non mi pare che sia opportuna. Sono più disposto ad accettare dall'altra parte la questione dei limiti di età. Quella della estensione dal 1952 al 1955 di una situazione di assoluto privilegio che derivava da una legge particolare, darebbe anche a me la responsabilità di aver rotto un fronte che dovrei fratturare con una certa fatica. Sono disposto a portarvi dentro la norma dei limiti di età, ma quella della data no.

Considero che vi sarà un aumento di maestranze quando dovremo applicare quel famoso provvedimento dell'assunzione della manodopera appaltata. Certamente avremo dei lavoratori in più, che non sapremo come bene utilizzare.

Il concetto dell'operaio stagionale che diventa poi operaio di ruolo, è veramente un concetto che combatte contro se stesso. Qui la legge lo ammette fino al 1952. Vediamo se è possibile una forma transitoria che possa salvare il salvabile, ma non arriviamo ad estendere questo principio, che presta il fianco a critiche, anche quando è stato ammesso fino al 1952.

C'è stata una grossa discussione, perché noi avevamo degli operai stagionali in qualche stabilimento di lavorazione che non potevamo occupare e li avevamo trasferiti, e queste persone hanno accettato il trasferimento, perché vogliono rimanere nello stesso posto anche se lavoro non c'è. Non voglio pensare che si possano fare trasferimenti se non v'è necessità di servizio. E su questo punto accet-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

terei un ordine del giorno che raccomandasse l'esclusione di trasferimenti, ma non posso privarmi della possibilità di spostare dipendenti quando v'è necessità.

MAROTTA VINCENZO. Si potrebbe dire « compatibilmente ».

CAPONI. Con i funzionari dei Monopoli non si ragiona !

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Pregherei di non fare degli appunti ai funzionari dei Monopoli, i quali sono dei funzionari che fanno il loro dovere e lo fanno nell'interesse dell'Azienda.

CAPONI. No, no, mi permetto di addossare la responsabilità ai funzionari, perché furono loro che si rifiutarono di applicare la legge e c'è voluto una sentenza del Consiglio di Stato per poter mutare la situazione !

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Questi funzionari sono andati davanti alla magistratura perché hanno ritenuto di tutelare gli interessi dell'azienda.

Ed io debbo qui egualmente tutelare il loro interesse e soprattutto il loro onore ! Se gli impiegati non fanno il loro dovere sarà il Ministro stesso tenuto a richiamarli. Ed io ritengo che i deputati possano e debbano segnalare al Ministro eventuali casi in cui impiegati e funzionari non facciano il loro dovere. Ma, non posso ammettere — mi scusi l'onorevole Caponi e mi scusi l'onorevole Presidente la franchezza — che si muovano in questa sede accuse contro impiegati o funzionari. Perché, io debbo ritenere, almeno fino a quando non ci siano accuse specifiche, che questi impiegati e questi funzionari dei Monopoli facciano il loro dovere e lo facciano secondo quello che essi credono sia il dettame della loro coscienza !

Se siamo qui per tutelare la classe operaia però non possiamo offendere per questo altre persone, altre categorie; non possiamo per far questo offendere la classe impiegatizia dei Monopoli in nessuna maniera. Se ci sono abusi, irregolarità, irrigidimenti, prego gli onorevoli deputati di volerli segnalare al Ministro. Ma, il Ministro è responsabile e non può ammettere che possa esser fatta una denuncia così generica a carico di questo personale.

CAPONI. Innanzitutto devo dire che io non intendevo altro che riferirmi ad alcuni alti funzionari dei Monopoli di Stato.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Mi segnali i casi !

CAPONI. Sono stati segnalati da tutti i sindacati e lei stesso, onorevole Ministro, accogliendo certe istanze, ha dovuto riconoscere che nel 1952 alcuni funzionari erano dalla

parte del torto, o meglio della non giusta interpretazione della legge !

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Ministro, nella sua coscienza, ha ritenuto che quegli impiegati all'ora non fossero dalla parte del giusto ed ha cercato di provvedere. Ma, con questo, non ha affatto egli apprezzato o meno la volontà e il disinteresse di questi funzionari ! Prego l'onorevole Caponi di non andare oltre su questo terreno.

MAROTTA VINCENZO. Allora, l'articolo 21 sarebbe il seguente :

« Gli operai giornalieri assunti per lavori di carattere stagionale dalle direzioni coltivazioni tabacchi, in servizio da oltre 90 giorni al giorno precedente l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e che abbiano prestato servizio per lavori di carattere stagionale nel biennio 1960-61, sono inquadrati, fino al loro totale assorbimento, nel ruolo del personale permanente delle Manifatture tabacchi, attraverso concorsi che saranno localmente indetti dalle Manifatture stesse ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente gli interessati debbono presentare a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda preliminare alla Direzione generale dei monopoli e non devono avere superato il 45° anno di età alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Coloro che non presentassero domanda ai sensi del precedente comma, resteranno inquadrati in un ruolo transitorio ad esaurimento nella branca Coltivazioni, rimanendo, compatibilmente con le esigenze di servizio, nella stessa sede ».

CAPONI. Propongo di dire, anziché « compatibilmente con le esigenze di servizio » : « qualora non dovessero sorgere insuperabili difficoltà di lavoro » !

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Si tratta di un centinaio di persone. Lasciate le cose come sono. Perché, poi, io devo dire questo chiarimento, affinché si sappia quale è la situazione: quando s'è applicata la legge del 1955 non si è fatto luogo, diciamo così, alla nomina in ruolo di una parte di questi salariati. In realtà, alcuni di essi hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato e hanno vinto la causa. Gli altri avevano implicitamente accettato il provvedimento. Il Ministro ha ritenuto che il giudizio del Consiglio di Stato, anche se pronunciato per casi particolari, dovesse essere, per equità amministrativa,

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

esteso anche agli altri. Ed è per questo che è intervenuto questo provvedimento di legge.

Non ho ritenuto di promuovere soltanto coloro che avevano impugnato e lasciare danneggiati coloro che l'impugnativa non avevano fatta. Ma era, la mia, una valutazione politica, non una valutazione giuridica.

**PRESIDENTE.** Ma, non è tutto qui l'emendamento!

Do lettura del testo sostitutivo dell'articolo 21:

« Gli operai giornalieri assunti per lavori di carattere stagionale dalle direzioni coltivazioni tabacchi, in servizio da oltre 90 giorni al giorno precedente l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 52, e che abbiano... ».

**CAPONI.** Per chiarire! Da oltre 90 giorni si intende in più periodi? Perché, infatti, anche la legge del 1952 parlava...

**TRABUCCHI, Ministro delle finanze.** Si riferisce alla legge del 1952; noi non modifichiamo la legge del 1952!

**PRESIDENTE.** « ... e che abbiano prestato servizio per lavori di carattere stagionale nel biennio 1960-61, sono inquadrati, fino al loro totale assorbimento, nel ruolo del personale permanente delle Manifatture tabacchi, attraverso concorsi che saranno localmente indetti dalle Manifatture stesse ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, gli interessati debbono presentare a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda preliminare alla Direzione generale dei monopoli e non devono aver superato il 45° anno di età alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67 ».

Qui si aggiunge quest'altro comma:

« Coloro che non presentassero domanda ai sensi del precedente comma, resteranno inquadrati in un ruolo transitorio ad esaurimento nella branca Coltivazioni, rimanendo, compatibilmente con le esigenze di servizio, nella stessa sede ».

Allora, è chiaro che questo articolo 21 nella nuova formulazione di cui ho dato lettura, diventa un emendamento comune degli onorevoli Marotta Vincenzo, Calasso, Raucci, Albrtini ed altri, Cruciani, sostitutivo dell'articolo 21 del testo del disegno di legge.

Lo pongo senz'altro in votazione.

(È approvato).

C'è un emendamento aggiuntivo a firma dell'onorevole Marotta Vincenzo che propone un articolo 21-bis.

**MAROTTA VINCENZO.** Ritiro l'emendamento; non c'è bisogno di questo articolo in quanto c'è il ruolo transitorio.

**PRESIDENTE.** Un altro emendamento, a firma degli onorevoli Caponi e Calasso, propone, invece, il seguente articolo:

« Agli operai di cui al precedente articolo che conseguono la nomina in ruolo saranno applicate le norme previste nell'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Ai fini del diritto alla pensione saranno anche considerati validi gli anni di servizio prestati dalla data della prima assunzione al conseguimento della nomina a ruolo.

Coloro che intendessero dimettersi entro tre anni dall'inquadramento nei ruoli del personale permanente, avranno diritto a tanti anni di aumento del servizio prestato quanti ne occorrono per raggiungere il minimo di pensione. L'aumento non dovrà superare gli 8 anni di servizio ».

Chiedo ai proponenti se intendono mantenere il loro emendamento.

**CAPONI.** Dopo il voto che c'è stato, non è che si insista in senso assoluto. Però, volevo far considerare in modo particolare al Governo che, se è esatto che si possono incontrare difficoltà — difficoltà che io peraltro non riesco a vedere — se si verificano, e conseguentemente questo diventa un problema, concedendo a questi operai un abbuono, molti di loro se ne andrebbero e quindi vi sarebbero minori difficoltà per il loro mantenimento in servizio! Si tratterebbe cioè di riconoscere ad essi gli anni di servizio necessari per porre in condizione chi lo voglia di andarsene via!

**TRABUCCHI, Ministro delle finanze.** Qui ci portiamo su tutt'altro terreno! Ed io vorrei dirle: ritiri l'emendamento. Perché dovremmo fare questo trattamento, semmai, a questo personale soltanto e non all'altro?

Quindi, o lo prevediamo per tutti questo che corrisponde, dobbiamo dirlo, ad uno sgretolamento dell'Amministrazione dello Stato, e va bene, ma, per tutti! Non per questo personale in modo particolare. Altrimenti, se incominciamo con una legge di questo genere può darsi che noi si finisca per farlo per tutto il personale nell'ambito del Monopolio, per modo che vanno via i buoni e restano gli elementi meno attivi.

Pregherei quindi di non costringermi a respingere questo emendamento aggiuntivo, ma di ritirarlo senz'altro, salvo riproporlo,

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

e per tutta la organizzazione del Monopolio, nel qual caso potrà poi essere preso in considerazione.

RAUCCI. Ci riserviamo allora di presentare una proposta di legge al riguardo!

PRESIDENTE. Allora anche questo emendamento è ritirato.

Vi è un altro articolo aggiuntivo, il 21-ter, proposto dall'onorevole Caponi:

« I prestatori di lavoro delle Agenzie coltivazioni tabacchi saranno retribuiti secondo il sistema del cottimo quando in conseguenza dell'organizzazione del lavoro è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo sottoposto a controllo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione ».

Prego l'onorevole Caponi di volerlo illustrare.

CAPONI. A nostro modo di vedere, nelle Agenzie coltivazioni tabacchi si verificano le circostanze previste in questo articolo aggiuntivo e non viene più retribuito il cottimo! Fino ad un certo momento le operaie addette alla cernita del tabacco lo avevano, poi, improvvisamente, la Direzione dei monopoli lo ha sospeso. Secondo noi, così facendo, avrebbe dovuto allora sospendere anche l'obbligo della pesatura giornaliera della quantità di tabacchi lavorati durante la giornata. Ora, invece, nelle Agenzie questa pesatura viene effettuata e viene riportata in un apposito registro e, ogni tre mesi, allorché si tratta di dare il premio industriale previsto, si tien conto della quantità prodotta. Pertanto questo diventa uno stimolo, una forma di controllo, per cui ricorrono, evidentemente, agli estremi della lavorazione a cottimo. Ora, se la nostra legge obbliga il privato a retribuire in percentuale il cottimo, non c'è ragione perché l'Amministrazione dello Stato non faccia altrettanto. Se proprio non si vuole accettare questo, si deve allora fare come avviene per i contratti relativi alle concessioni speciali, per cui non si ha questa situazione ed è vietata ogni forma di cottimo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non so come stiano, da un punto di vista, per così dire, storico, esattamente le cose circa le Agenzie coltivazioni tabacchi, ma a me sembra che la norma possa trovarsi nel Codice civile. Ma, allora è un principio generale e non vedo perché lo Stato debba dire per le Agenzie sì per le Manifatture no!

CAPONI. L'Amministrazione dice che non vale l'articolo 2100 del Codice civile perché

il personale in questione è regolato da altra norma giuridica, da altra norma di legge!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Quando si dice « la norma » — che è un sistema redatto — e si afferma questo significa che in pratica vi è cottimo, e quindi lo si deve anche riconoscere. Però lo dobbiamo riconoscere fino ad un certo punto, e cioè fino ai limiti di quello che non sia semplicemente un controllo. Perché, quando voi dite che si effettua la pesatura e così via, in realtà può esservi a volte qualcosa d'altro che non una semplice forma di controllo! Mi parrebbe comunque che anche questo problema dovrebbe esser posto genericamente, per tutti, e non soltanto per le Agenzie coltivazioni. Mi permetterei di suggerire che voi, su questo punto, o stralciate tale articolo o ne fate un ordine del giorno, nel qual caso lo potrei anche accettare, altrimenti vorrei sentire come stanno esattamente le cose, sentire direttamente dalla Direzione perché da parte sua non si riconosca questo principio o criterio del cottimo.

CAPONI. Alla Direzione dicono: il personale del monopolio è regolato da una certa norma giuridica!

Tra i rilievi cui io accennavo prima e che ella, onorevole Ministro condannava, c'era anche questo!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Dire che solo per l'amministrazione vale il Codice civile mi pare non sia logico!

CAPONI. Occorrerebbe mettere soltanto « i lavoratori saranno retribuiti secondo il sistema del cottimo », e quindi vale per tutti; ritrascriviamo il Codice!

PRESIDENTE. Riprodurlo qui *sic et simpliciter* è del tutto inutile!

CAPONI. Adesso, a dover esser ragionevole è lei, onorevole Ministro!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Così come è formulato l'articolo non posso accettarlo, perché sembra che soltanto per le Agenzie vale questo! Fate un ordine del giorno e ditemi in esso che debbo applicare il Codice civile!

Si potrebbe fare un'interrogazione.

CAPONI. L'ho fatta. Non mi è stato risposto!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Certo che risponderò!

CAPONI. Io dico questo: esiste questa norma del Codice civile. Chiedo se è giusto che ogni sera ad un operaio venga pesata la quantità di tabacco lavorato nella giornata e ogni tre mesi, quando si tratta di dare il pre-



## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

mio di produzione, si effettua un controllo di queste pesature! E, comunque, io le faccio un'altra proposta, onorevole Ministro: ella si dovrebbe impegnare ad abolire questo sistema!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Se ella mi dice che un operaio che non raggiunga una certa quantità di prodotto lavorato viene colpito, allora siamo nell'ambito della applicazione del Codice civile. Se, invece, ella mi dice che agli effetti di un premio periodico di produzione si annota quello che un operaio fa, appunto per premiarlo, evidentemente l'operaio allora non è soggetto ad un ritmo speciale di lavoro!

CAPONI. Ma c'è una norma: si è stabilito una produzione giornaliera di 25 chilogrammi.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Se è agli effetti del premio...!

CAPONI. Le porto un esempio: se si va al di sotto di questo limite fino a 2 chilogrammi passa, ma al di sotto dei 2 chilogrammi c'è anche la punizione!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il premio di produzione certo non l'ottiene!

CALASSO. Il collega Caponi chiede il rispetto del Codice nell'ambito del regolamento di lavoro!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Caponi proponente un articolo aggiuntivo, il 24-ter di cui ho dato prima lettura e che non è accolto, come loro hanno ascoltato, dal Governo.

*(Non è approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 22. È il seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge, i concorsi che saranno localmente indetti entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa per il reclutamento del personale operaio di ruolo presso le saline, sono riservati al personale che abbia prestato servizio nelle saline stesse durante le due ultime campagne salifere in qualità di operai stagionali.

Per i reclutamenti di cui al precedente comma, gli aspiranti all'assunzione non devono aver superato il quarantacinquesimo anno di età ».

Su questo articolo vi sono tre emendamenti, rispettivamente a firma degli onorevoli Marotta Vincenzo, Raucci ed altri e Cruciani-Tripodi, che sono identici per cui li conside-

riamo come un unico emendamento. Ne do lettura:

« Il secondo comma dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« Per i reclutamenti di cui al precedente comma, gli aspiranti all'assunzione non devono aver superato il 45° anno di età alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67 ».

Sul primo comma dell'articolo 22 non vi sono emendamenti. Lo pongo pertanto in votazione nel testo di cui ho dato lettura.

*(È approvato).*

L'emendamento proposto al secondo comma è accolto dal Governo. Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo ora in votazione l'articolo 22 nel suo complesso. Esso risulta così formulato:

« Nella prima applicazione della presente legge, i concorsi che saranno localmente indetti entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa per il reclutamento del personale operaio di ruolo presso le saline, sono riservati al personale che abbia prestato servizio nelle saline stesse durante le due ultime campagne salifere in qualità di operai stagionali.

Per i reclutamenti di cui al precedente comma, gli aspiranti all'assunzione non devono aver superato il quarantacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67 ».

*(È approvato).*

A firma dell'onorevole Marotta Vincenzo è stata presentata una serie di emendamenti, aggiuntivi di altrettanti articoli, di cui do ora lettura:

## ART. 22-A.

Il personale di ruolo incaricato delle mansioni proprie delle carriere superiori continua a conservarle sempreché ritenuto idoneo e capace.

Detto personale, pur restando inquadrato nel ruolo di appartenenza, del quale continuerà a seguire lo sviluppo di carriera, potrà ad ogni effetto, sostituire l'impiegato della carriera superiore della quale svolge le anzidette mansioni.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

## ART. 22-B.

All'assorbimento dei posti conferiti in soprannumero in applicazione della legge 18 ottobre 1959, n. 928, e della legge 28 settembre 1961, si procederà dopo la prima applicazione della legge per quanto attiene alle carriere direttive, e dopo l'integrale attuazione della legge 28 settembre 1961 per le altre carriere.

## ART. 22-C.

Nella prima applicazione della presente legge, i periodi di effettivo servizio previsti dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, per la promozione a dattilografo di seconda classe ed a dattilografo di prima classe, sono rispettivamente ridotti ad anni due e mezzo e ad anni 2.

## ART. 22-D.

Nella prima applicazione della presente legge le anzianità di 9 ed 11 anni di effettivo servizio, previste dall'articolo 4, sono ridotte di due anni nei riguardi del personale dei ruoli organici tecnico, esecutivo e di computisteria e di contabilità, che abbia svolto lodovole e permanentemente presso la stessa amministrazione dei Monopoli di Stato le mansioni del ruolo di appartenenza per almeno cinque anni prima della data di inquadramento nei predetti ruoli esecutivi.

## ART. 22-E.

Nella prima applicazione della presente legge saranno indetti, per una volta soltanto, concorsi per l'attribuzione della qualifica di operaio specializzato, riservati al personale che ha ottenuto la nomina a operaio qualificato in seguito a regolare concorso, nonché agli operai che esercitano di fatto le mansioni di operaio specializzato.

Analoghi concorsi riservati al personale inquadrato ai sensi della presente legge nella qualifica di operaio scelto, saranno indetti, una sola volta, per l'attribuzione della qualifica di operaio qualificato.

## ART. 22-F.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità di servizio effettivo prevista per la promozione alla qualifica di primo applicato del ruolo aggiunto al ruolo organico del personale esecutivo di computisteria e contabilità, il periodo di servizio reso nella qualifica di applicato è cumulabile con il servizio reso nella qualifica di alunno d'ordine.

Chiedo all'onorevole Marotta se mantiene questi emendamenti.

MAROTTA VINCENZO. Rinuncio agli emendamenti per quanto riguarda gli articoli 22-A e 22-B. Per quanto concerne l'articolo 22-C sarei disposto a rinunciarvi ove venisse riconosciuto alla categoria dattilografi qualche coefficiente migliorativo, come da noi richiesto e che finora tale categoria non ha avuto; altrimenti penso che noi dovremmo abbreviare il percorso della promozione! Pregherei quindi di accantonare l'emendamento relativo all'articolo 22-C. Per quanto riguarda il 22-D vi rinuncio, mentre, invece, per il 22-E insisto sulla sua votazione. Quest'ultimo emendamento aggiuntivo lo abbiamo presentato pur sapendo che c'è la legge, per un impegno maggiore, perché questo impegno risulti da una volontà della maggior parte della Commissione! Quindi, eventualmente, ci accontentiamo o di un ordine del giorno o di una dichiarazione dell'onorevole Ministro che ci dica che la legge sarà effettivamente applicata!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Io preferisco pensare che mi si richiami alla applicazione della legge, e penso che anche questo non sarebbe da accettare perché il Governo è qui per applicare le leggi!

PRESIDENTE. L'onorevole Marotta mantiene l'emendamento?

MAROTTA VINCENZO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 22-F proposto dall'onorevole Marotta:

« Ai fini del raggiungimento dell'anzianità di servizio effettivo prevista per la promozione alla qualifica di primo applicato del ruolo aggiunto al ruolo organico del personale esecutivo di computisteria e contabilità, il periodo di servizio reso nella qualifica di applicato è cumulabile con il servizio reso nella qualifica di alunno d'ordine ».

L'onorevole Marotta lo mantiene?

MAROTTA VINCENZO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 23:

« Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a cominciare dall'esercizio 1961-62 ».

Non essendovi emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. C'è un emendamento aggiuntivo del Governo al-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

l'articolo 24, che però a mio parere può diventare un articolo 23-bis.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 23-bis proposto dal Governo:

« La decorrenza delle promozioni e degli avanzamenti del personale impiegato ed operaio non può, in ogni caso, essere anteriore a quella delle ultime promozioni od avanzamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 24:

« La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

E veniamo agli articoli di nuova istituzione. Ne do lettura:

« L'articolo 210 delle disposizioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli e sulle attribuzioni e doveri del personale in servizio di essa, approvato con decreto ministeriale 5 luglio 1928, è abrogato.

Resta fermo quanto disposto per le missioni ed i trasferimenti dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1961, n. 291 ».

L'emendamento reca le firme dei deputati Zurlini, Raffaelli, Calasso, Trebbi, Raucci, Angelino Paolo, Bigi, Del Vecchio Guelfi Ada, Albertini.

ANZILOTTI, *Relatore*. L'abrogazione dell'articolo 210 è stata già approvata con l'articolo 17-bis del provvedimento legislativo che stiamo esaminando.

PRESIDENTE. Allora è chiaro che questo nuovo articolo cade.

Passiamo all'articolo aggiuntivo di cui do lettura:

(*Consiglio di amministrazione per gli operai*).

« I rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 49 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono eletti con voto diretto e segreto tra gli operai in attività di servizio con liste presentate dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e col sistema della proporzionale pura.

Per quanto concerne i Comitati elettorali valgono le norme di cui al secondo comma dell'articolo 16.

Sono eletti membri supplenti i due candidati che seguono, per numero di suffragi, i due membri effettivi.

Le norme di cui sopra si applicano anche per la elezione del rappresentante del personale ausiliario ».

L'emendamento reca le firme dei deputati Raucci, Zurlini, Raffaelli, Calasso, Trebbi, Rossi Paolo Mario, Bigi, Del Vecchio Guelfi Ada, Angelino Paolo, Albertini.

ANZILOTTI, *Relatore*. Lo abbiamo già votato con l'articolo 16 nel testo proposto dal deputato Marotta.

PRESIDENTE. L'articolo 16 del testo Marotta si riferisce alla Commissione di disciplina. Questo articolo aggiuntivo invece riguarda il Consiglio di amministrazione.

Però dobbiamo adottare lo stesso criterio: i rappresentanti del personale debbono essere scelti fra terne proposte dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, maggiormente rappresentative del personale medesimo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Ministro non può accettare una modifica della legge 5 marzo 1961, n. 90, quando si inserisce, non su questioni che possono avere rapporto con il trattamento economico, ma si riferisce ad un'impostazione di natura giuridica. Il Ministro a qualunque costo deve opporsi, perché altrimenti ammetterebbe un principio che è naturalmente estensivo alle altre amministrazioni pubbliche ed egli non ha il potere di rappresentarle e di vincolarle.

RAUCCI. Nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si fanno le elezioni. E allora facciamo le elezioni.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Questa legge sostanzialmente non si è ancora maturata e praticamente se noi andiamo a riformarla proprio soltanto per i Monopoli, io sono assolutamente contrario ad ammetterlo. Mancherei effettivamente al mio dovere di solidarietà governativa, se lo ammettessi.

RAUCCI. Noi ci siamo trovati di fronte ad una proposta nostra: la proposta era relativa a un metodo elettivo per la elezione dei rappresentanti degli operai nel Consiglio di amministrazione e nella Commissione di disciplina. Questa proposta è stata respinta dal Governo e dal Relatore. Secondo noi era la più valida. Noi abbiamo poi accettato una soluzione di compromesso.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Per la Commissione di disciplina può andare, ma per il Consiglio di amministrazione non lo posso ammettere assolutamente.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

RAUCCI. Il Governo deve spiegarci perché si oppone al metodo elettivo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Quello che è stabilito nella legge n. 90 del 1961 va bene e non riguarda il Ministero delle finanze in particolare, ma riguarda tutto l'ordinamento.

RAUCCI. Nelle ferrovie dello Stato esiste il sistema elettivo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Io non posso che ripetere quello che ho già detto: che ritengo di non avere i poteri per aderire alla proposta.

RAUCCI. Chiedo che sia posto in votazione l'emendamento aggiuntivo da me proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Raucci ed altri di cui ho già dato lettura.

*(Non è approvato).*

Do lettura dell'articolo di nuova istituzione proposto dall'onorevole Raucci:

« All'articolo 3, lettera b), punto 2°), della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, dopo le parole: « perito industriale », sono aggiunte le parole: « diploma di maturità scientifica ».

L'emendamento reca anche le firme dei deputati Raffaelli, Albertini, Zurlini, Calasso, Del Vecchio Guelfi Ada, Angelino Paolo, Trebbi, Bigi, Rossi Paolo Mario.

RAUCCI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Do lettura della norma transitoria proposta dagli onorevoli Albertini ed altri:

*(Continuazione di servizi inerenti a carriere superiori).*

« Il personale di ruolo incaricato delle mansioni proprie delle carriere superiori le conserva sempreché ritenuto idoneo e capace.

A tal fine pur restando inquadrato nel ruolo di appartenenza del quale continuerà a seguire lo sviluppo di carriera, detto personale potrà, ad ogni effetto, sostituire l'impiegato della carriera superiore della quale svolge le anzidette mansioni ».

L'emendamento reca anche le firme dei deputati Raffaelli, Calasso, Angelino Paolo, Zurlini, Del Vecchio Guelfi Ada, Raucci, Trebbi, Bigi, Rossi Paolo Mario.

RAUCCI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Do lettura della norma transitoria proposta dagli onorevoli Armaroli e altri:

*(Soprannumero).*

« All'assorbimento dei posti conferiti in soprannumero in applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928 e della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, si procederà, dopo la prima applicazione della presente legge, per quanto attiene alle carriere direttive e dopo la integrale attuazione della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, le altre carriere ».

L'emendamento reca anche le firme dei deputati Albertini, Raucci, Angelino Paolo, Raffaelli, Calasso, Trebbi.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non riesco a capire come si può dire che si deve applicare una norma aggiuntiva e poi la legge precedente.

ANZILOTTI, *Relatore*. Abbiamo approvato l'articolo 17-bis. Non possiamo approvare una norma contraria.

RAUCCI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Do lettura della norma transitoria proposta dall'onorevole Raucci e altri:

« I periodi di effettivo servizio previsti dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, per la promozione a dattilografo di seconda classe ed a dattilografo di prima classe, nella prima applicazione della presente legge sono rispettivamente ridotti ad anni 2 e mezzo e ad anni 2 ».

L'emendamento reca anche le firme dei deputati Calasso, Angelino Paolo, Zurlini, Armaroli, Trebbi, Bigi, Albertini, Rossi Paolo Mario, Del Vecchio Guelfi Ada.

RAUCCI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Do lettura della norma transitoria proposta dagli onorevoli Armaroli, Angelino Paolo, Raffaelli, Raucci, Zurlini, Trebbi, Bigi, Calasso, Del Vecchio Guelfi Ada, Rossi Paolo Mario:

« Nella prima applicazione della presente legge le anzianità di anni nove e undici di effettivo servizio previste dall'articolo 4 sono ridotte di due anni nei riguardi del personale dei ruoli organici tecnico, esecutivo e di computisteria e contabilità che abbiano svolto lo devolmente e permanentemente presso la stessa amministrazione dei Monopoli di Stato le mansioni del ruolo di appartenenza prima della data di inquadramento nei predetti ruoli esecutivi ».

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

ARMAROLI. La ritiriamo.

PRESIDENTE. Do lettura della norma transitoria proposta dagli onorevoli Angelino Paolo, Raucci, Trebbi, Calasso, Rossi Paolo Mario, Raffaelli, Bigi, Del Vecchio Guelfi Ada, Armaroli, Zurlini:

« Nella prima applicazione della presente legge saranno indetti, per una volta soltanto, concorsi per la nomina alla qualifica di operaio specializzato, riservati al personale che ha ottenuto la nomina a operaio qualificato in seguito a regolare concorso, nonché agli operai che esercitano di fatto le mansioni di operaio specializzato.

Analoghi concorsi consistenti nell'effettuazione di una prova pratica, con le norme di cui sopra, saranno indetti sempre una volta soltanto, per la nomina ad operaio qualificato, riservati al personale inquadrato, ai sensi della presente legge nella qualifica di operaio comune di prima classe che esercita di fatto le mansioni di operaio qualificato di cui alla tabella dei mestieri annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67 ».

RAUCCI. La ritiriamo. Abbiamo deciso di sostituire tale norma transitoria con un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Raucci, Marotta Vincenzo, Albertini, Raffaelli, Calasso, Zurlini:

*(Entrata in vigore della legge).*

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

RAUCCI. Lo ritiriamo perché superato.

PRESIDENTE. Do lettura della norma transitoria proposta dagli onorevoli Zurlini, Calasso, Albertini, Raffaelli, Raucci, Rossi Paolo Mario, Trebbi, Del Vecchio Guelfi Ada, Bigi:

« Ai fini del raggiungimento dell'anzianità di effettivo servizio necessario per l'avanzamento alla terza qualifica i periodi di servizio reso nelle prime due qualifiche sono resi commutabili ».

RAUCCI. La ritiriamo.

PRESIDENTE. Do lettura della norma transitoria proposta dagli onorevoli Zurlini, Raucci, Raffaelli, Trebbi, Calasso, Rossi Paolo Mario, Bigi, Armaroli, Angelino Paolo:

« Ai fini del raggiungimento dell'anzianità di effettivo servizio prevista per la promo-

zione alla qualifica di primo applicato del ruolo aggiunto al ruolo organico del personale esecutivo di computisteria e contabilità, il periodo di servizio reso nella qualifica di applicato è cumulabile con l'anzianità di effettivo servizio reso nella qualifica di alunno d'ordine ».

RAUCCI. La ritiriamo.

PRESIDENTE. Do lettura di alcune norme transitorie proposte dall'onorevole Marotta Vincenzo:

*(Norma transitoria A).*

« Per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai concorsi per merito distinto di cui all'articolo 30 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, banditi per la promozione alla qualifica di perito principale di seconda classe possono essere ammessi, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, gli impiegati della carriera esecutiva tecnica che siano in servizio da data anteriore al 1° luglio 1956 e che abbiano completato ed espletato lodevolmente ed ininterrottamente le mansioni proprie della carriera tecnica di concetto, abbiano l'attitudine e la capacità necessarie, che siano in possesso di diploma di scuola media superiore anche non specifico ed alla data del decreto ministeriale che bandisca il concorso stesso rivestano la qualifica di capo tecnico di prima classe ed abbiano prestato complessivamente 9 anni di effettivo servizio nella carriera stessa ».

MAROTTA VINCENZO. La ritiro.

PRESIDENTE. Norma transitoria B):

« Il servizio prestato nelle carriere di provenienza dal personale delle carriere di concetto tecnica e amministrativa, transitate in applicazione dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, è valutato per intero e per non più di quattro anni anche ai fini del raggiungimento dell'anzianità utile per la promozione alle varie qualifiche intermedie ».

MAROTTA VINCENZO. La ritiro.

PRESIDENTE. Norma transitoria C):

« Le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, si applicano anche al personale già operaio ed inquadrato nelle categorie impiegate di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 22 febbraio 1952, n. 67.

Al personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato transitato

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

nella categoria degli impiegati non di ruolo in applicazione dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, compete lo stipendio immediatamente superiore all'ammontare della paga che gli sarebbe spettata se fosse rimasto nella categoria di provenienza.

Lo stesso stipendio è attribuito in sede di passaggio del personale di cui trattasi nella categoria degli impiegati dei ruoli aggiunti e agli impiegati non di ruolo collocati nei ruoli aggiunti posteriormente alla data del 1° luglio 1959 ».

MAROTTA VINCENZO. La ritiro.

PRESIDENTE. Norma transitoria D):

« Nella prima applicazione della presente legge, il personale operaio stagionale assunto per lavori presso le zone di vigilanza, con esclusione di quello assunto per le sole operazioni di prima e seconda verifica, sarà inquadrato nel ruolo degli operai permanenti continuando a prestare la propria opera ad esaurimento nella branca coltivazioni ».

MAROTTA VINCENZO. La ritiro.

PRESIDENTE. Norma transitoria E):

« Gli impiegati appartenenti al ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto con la qualifica di primo revisore e revisore capo, anche se pervenuti alla qualifica di primo revisore in applicazione della presente legge e che alla data dell'entrata in vigore della medesima esercitano ininterrottamente da almeno dieci anni mansioni proprie del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, possono far passaggio in soprannumero in quest'ultimo ruolo, nelle qualifiche rispettivamente, di ispettore amministrativo e di ispettore superiore amministrativo, sempreché per la specifica natura delle mansioni svolte e per la capacità e l'attitudine dimostrate, ne siano ritenuti meritevoli dal Consiglio d'amministrazione.

Agli impiegati che conseguono il passaggio nelle qualifiche di ispettore amministrativo e di ispettore superiore amministrativo, ai sensi del precedente comma, viene riconosciuta interamente utile a tutti gli effetti, nelle qualifiche medesime, l'anzianità acquisita in quella di provenienza.

Agli stessi impiegati, le ulteriori eventuali promozioni sono conferite in soprannumero. In ogni caso essi non possono, però, progredire oltre la qualifica di ispettore generale amministrativo.

In relazione ai soprannumeri derivanti dal precedente articolo sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica di vice consigliere ».

MAROTTA VINCENZO. La ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle tabelle.

Occorre a questo punto tenere conto del parere espresso dalla I Commissione Affari costituzionali.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. È stato già fatto presente che i Direttori occorrono per tutti gli stabilimenti, mentre i consiglieri tecnici di prima e seconda classe non occorrono per tutti gli stabilimenti. Non si devono creare dei consiglieri tecnici dove non ne abbiamo bisogno !

RAUCCI. Dobbiamo far presente al Governo che noi abbiamo proposto delle tabelle emendate. Chiediamo che il Governo tenga conto anche delle tabelle emendate da noi.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, rinviemo la discussione sulle tabelle alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Adesso torniamo all'articolo 1-bis proposto dagli onorevoli Cruciani e Tripodi. Ne do lettura:

(*Carriera speciale direttiva per il personale della carriera di concetto amministrativa*).

« Per l'adempimento delle funzioni e compiti del personale amministrativo appartenente all'attuale carriera di concetto è istituita la carriera speciale di cui alla annessa tabella E.

La carriera speciale si distingue in direttiva e di concetto.

La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:

revisore generale;  
revisore capo;  
primo revisore;  
revisore.

La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

primo ragioniere;  
ragioniere;  
vice ragioniere.

L'accesso alla carriera direttiva è riservato agli impiegati appartenenti alla carriera di concetto amministrativa.

Per la promozione alla qualifica di revisore si applicano le disposizioni di cui al secondo comma e seguenti dell'articolo 196 del testo

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3.

La promozione alle qualifiche di revisore capo e primo revisore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi rispettivamente i primi revisori e i revisori che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica rivestita.

La promozione alla qualifica di revisore generale si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i revisori capi che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Le promozioni alle qualifiche di ragioniere e primo ragioniere si effettuano con l'osservanza delle disposizioni e con le modalità di cui all'articolo... della legge...

Gli impiegati appartenenti al ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto di cui alla tabella *E* allegata alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417 e aventi la qualifica di revisore capo, primo revisore e revisore, sono inquadrati, secondo l'ordine di anzianità, rispettivamente nella qualifica a fianco indicata della carriera speciale direttiva conservando l'anzianità predetta:

revisore generale (di nuova istituzione);  
revisore capo: revisore capo della carriera direttiva;

primo revisore: primo revisore della carriera direttiva;

revisore: revisore della carriera direttiva.

L'inquadramento previsto dal precedente comma è effettuato previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato ».

L'onorevole Cruciani ha facoltà di illustrarlo.

CRUCIANI. Da vari anni, il personale del ruolo di concetto amministrativo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato è in agitazione per ottenere la istituzione della carriera speciale direttiva contemplata dalle disposizioni di cui al secondo comma e seguenti dell'articolo 196 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3.

La richiesta di cui sopra, facente parte integrante e sostanziale di quelle richieste unificate avanzate da tutte le organizzazioni sindacali, è confortata dalle seguenti ed importanti considerazioni.

Nessuna categoria di personale statale ha titolo alla carriera speciale quanto quella del gruppo *B* dei Monopoli; e ciò non soltanto per

la natura particolare dei servizi che fino dal grado 9° pongono i funzionari di fronte a responsabilità non lievi e sempre maggiori nel prosieguo della carriera, ma anche perché il carattere « direttivo » delle mansioni stesse era stato riconosciuto già fino da epoca molto lontana (dal 1907, per non andare ad indagare oltre).

Varie leggi organiche già dal 1907, infatti, prevedevano la suddivisione della carriera in due parti, la seconda delle quali aveva appunto carattere direttivo tanto che sfociava, alla fine, nelle mansioni ispettive. Basta pensare, del resto, che fino ad epoca piuttosto recente i maggiori dirigenti dell'Amministrazione provenivano dai massimi gradi (ispettivi) del gruppo *B*, dal quale, inoltre, provengono — per fortunate disposizioni transitorie con le quali si è cercato poi di temperare l'ingiustificato declassamento del gruppo *B* — non pochi dei dirigenti attuali che, oltre tutto, dimostrano di fatto di non essere i meno dotati!

Infatti la tabella *A* della legge del 1907 prevedeva ispettori superiori delle private di prima e di seconda classe (al quale grado si accedeva per merito e a scelta da quello di ispettore delle private di prima classe) e ispettori delle private di prima e di seconda classe, la cui nomina veniva fatta per merito e a scelta fra i funzionari degli uffici direttivi ed esecutivi delle private provvisti di stipendio non minore di lire 3.500 (si noti che gli attributi direttivi ed esecutivi non hanno alcuna corrispondenza con le attuali carriere, ma che per uffici direttivi si intendeva l'Amministrazione centrale — cioè la Direzione generale delle private di allora presso il Ministero delle finanze — e per gli uffici esecutivi si intendevano periferici).

Concludendo, desidererei conoscere il pensiero del Relatore.

RAUCCI. Poche parole, soltanto per ricordare alla Commissione che se è vero che esistono delle carriere speciali in altre Amministrazioni, è anche vero che la nostra Commissione, in sede di esame di provvedimenti relativi ai Ministeri finanziari, ha rilevato la inopportunità delle carriere speciali e in questo senso ha sollecitato la Commissione Affari costituzionali.

Pertanto io credo che non possiamo accogliere la proposta.

ANZILOTTI, *Relatore*. Il Relatore è contrario.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1-bis di cui ho dato lettura.

*(Non è approvato).*

Rinvio il seguito della discussione sul disegno di legge ad una prossima seduta.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

IOZZELLI: « Nuova integrazione della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza » (2678-B).

Presenti e votanti . . . . .	36
Maggioranza . . . . .	19
Voti favorevoli . . . . .	36
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Albertini, Angelino Paolo, Anzilotti, Armani, Armaroli, Bigi, Calasso, Caponi, Castellucci, Cruciani, Curti Aurelio, D'Arezzo, Del Vecchio Guelfi Ada, Grilli Giovanni, Marzotto, Mello Grand, Miccolis Maria, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Radi, Raffaelli, Raucci, Restivo, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Scarlato, Schiratti, Servello, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Turnaturi, Valsecchi, Zugno, Zurlini.

*Sono in congedo:*

Bima e Maxia.

**La seduta termina alle 13,45.**

---

**IL DIRETTORE**  
**DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI